

Messaggio

numero

6200

data

21 aprile 2009

Dipartimento

CONSIGLIO DI STATO

Concerne

Misure di sostegno all'occupazione e all'economia per il periodo 2009-2011

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio, vi sottoponiamo per esame e approvazione un primo pacchetto di misure di sostegno all'occupazione e all'economia per il periodo 2009-2011.

L'insieme di misure che vi sottoponiamo si basa sulle analisi, sulle valutazioni e sulle proposte contenute nel rapporto del Consiglio di Stato del 4 marzo 2009 "*Rapporto del Consiglio di Stato sulle misure di sostegno all'occupazione e all'economia per il periodo 2009-2011*", che definisce, oltre ad interventi concreti di sostegno all'occupazione e all'economia, il quadro di riferimento, sia teorico sia pratico, considerato dal Governo per lo sviluppo di una politica congiunturale il più possibile coerente ed efficace. Il presente messaggio si limita quindi a proporre le necessarie basi legali per concretizzare alcune misure di competenza decisionale del Gran Consiglio, rinviando espressamente al rapporto per quanto concerne l'illustrazione più ampia degli orientamenti seguiti.

Unitamente alla formalizzazione di questa prima serie di misure, il Governo coglie anche l'occasione per rispondere ad una serie di atti parlamentari che sollevano questioni legate a temi trattati e risolti in questo messaggio.

1. MISURE CONSIDERATE E MISURE ESCLUSE DAL PRESENTE MESSAGGIO

Le proposte oggetto di questo messaggio riguardano soltanto una parte delle misure elaborate dal Consiglio di Stato e il cui impatto finanziario è valutato, al netto di contributi federali e di altre partecipazioni, a circa 115 milioni di franchi.

Ne sono evidentemente esclusi gli interventi di competenza del Consiglio di Stato (per un importo netto di circa 14 milioni di franchi), ma anche talune misure di competenza del Gran Consiglio in quanto la loro formalizzazione richiede alcuni approfondimenti supplementari. Queste ultime, che riguardano prevalentemente la realizzazione di investimenti, saranno quindi sottoposte successivamente all'attenzione del Parlamento.

Con riferimento alla procedura in due fasi prevista nel rapporto del 4 marzo 2009, il Governo ribadisce la necessità di subordinare l'implementazione di talune misure all'evoluzione economica effettiva che caratterizzerà i diversi rami dell'economia ticinese.

Per comunque fornire un quadro complessivo il messaggio presenta l'insieme delle misure che possono sin d'ora essere formalizzate con una specifica base legale, comprendendo quindi interventi previsti sia in fase 1, sia in fase 2.

1.1 Misure oggetto del presente messaggio

Le misure oggetto del presente messaggio sono riassunte nella tabella che segue e mobileranno risorse, nel periodo 2009-2011, per circa 90 milioni di franchi; dedotti i contributi esterni (Confederazione, Banca Stato, altri enti), l'onere netto supplementare assunto dal Cantone è di circa 66 milioni (la numerazione delle misure è quella indicata nel rapporto del 4 marzo 2009):

Tabella 1: riassunto delle misure oggetto del messaggio

Misura (scheda n.) Valori in 1'000 fr.	Onere cumulato 2009-2011			Norme esecutive ²⁾	
	Onere lordo	di cui contributi esterni	Genere onere ¹⁾		
9	Utilizzo totale crediti oro BNS, anche dopo 2010	0	0	GC	<i>no</i>
10	Prolungo contributo per l'alloggio fino al 2011	897	0	GC	<i>no</i>
13	Potenziamento transitorio assegni fam. di compl.	5'000	0	GC	<i>no</i>
14	Riduzione temporanea aliquota imposta sull'utile PG	28'550	0	GC	<i>no</i>
15	Contributo per partecipazione a fiere specialistiche	1'500	0	GC	si
16	Prom. economica - settore finanziario	600	0	GC	<i>no</i>
17	PMI - Fideiussione (linea di credito complessiva BdS)	30'000	20'000	Bilancio	<i>no</i>
18	Settore turismo: campagna promozionale 1	100	0	GC	<i>no</i>
19	Settore turismo: campagna promozionale 2	350	0	GC	<i>no</i>
20	Settore turismo: collaborazione con Svizzera Turismo	150	0	GC	<i>no</i>
23	Incentivi alla rottamazione	4'500	0	GC	si
26	Credito quadro per investimenti comunali	3'000	0	Inv	si
28	Promozione sfruttamento dell'energia solare termica	3'000	1'000	Inv	si
29	Promozione di standard edilizi di avanguardia	3'000	1'000	Inv	si
33	Impianti di riscaldamento a legna	2'000	900	Inv	si
42	Aumento transitorio fondo aiuto patriziale	600	0	GC	<i>no</i>
43	Contributo al CFP di Gordola della SSIC	2'461	820	Inv	<i>no</i>
55	Potenziamento "Promotir"	122	73	GC	<i>no</i>
56	Pot. "Azione ARI" e aumento PPP ³⁾	1'760	102	GC	<i>no</i>
57	Corsi spec. settore energie rinnov. e impiantistica	690	173	GC	<i>no</i>
58	Corsi in professioni dell'elettrotecnica	154	39	GC	<i>no</i>
59	Corsi nel settore della meccanica delle macchine	200	50	GC	<i>no</i>
60	Corsi settore della sanità e socialità	915	229	GC	<i>no</i>
61	Corsi di formazione all'autoimprenditorialità	375	94	GC	<i>no</i>
62	Corsi diversi nei settori turismo e attività culturali	240	60	GC	<i>no</i>
63	Corsi presso la scuola di sicurezza	200	50	GC	<i>no</i>
Totali		90'364	24'588		
Onere netto		65'775			

Note:

- 1) GC = conto di gestione corrente; Inv = conto degli investimenti.
- 2) Sono indicate le misure che richiedono, oltre ad una base legale formale, anche l'emanazione di norme esecutive da parte del Consiglio di Stato.
- 3) L'Azione ARI (apprendisti in ricerca del primo impiego) è stimata in 0.41 milioni di franchi e beneficia di un contributo federale di 0.1 milioni di franchi. L'aumento dei periodi di pratica professionale (PPP) comporta un onere di 5.395 milioni di franchi, ma solamente 1.35 a carico del Cantone, visto che la quota restante è presa a carico direttamente dalla Confederazione per il tramite del fondo dell'assicurazione disoccupazione. Il rapporto del 4 marzo 2009 considera l'onere complessivo dell'aumento dei PPP, mentre la tabella che precede considera unicamente l'onere netto a carico del Cantone. La misura è infatti di competenza della Confederazione e al Cantone è richiesta soltanto una partecipazione alla spesa complessiva. Di fatto, come vedremo inseguito, la richiesta di credito riguarda solamente la parte a carico del Ticino.

Rispetto a quanto contenuto nel rapporto del 4 marzo 2009, rileviamo che le misure relative al settore della formazione professionale (misure da 55 a 63) saranno sottoposte all'approvazione del Parlamento, nonostante inizialmente si prevedesse potessero essere implementate direttamente dal Consiglio di Stato. Per queste misure si chiede lo stanziamento di un credito quadro per il periodo 2009-2011, con delega di competenza al Consiglio di Stato per la definizione dei singoli crediti di impegno.

1.2 Misure escluse dal messaggio

Al di là delle misure di competenza del Consiglio di Stato, per l'illustrazione delle quali rinviando al rapporto del 4 marzo 2009 e alla tabella 3 presentata al capitolo 4, anche taluni interventi di competenza del Gran Consiglio sono esclusi dal presente messaggio.

Come mostra la tabella 2 che segue, si tratta di misure valutate a circa 37.4 milioni di franchi, di cui 2 finanziati tramite contributi federali. I motivi per i quali questi interventi non sono stati considerati in questa sede sono i seguenti:

- alcuni interventi sono già stati presentati con specifici messaggi al Parlamento; si tratta delle richieste di credito relative allo stabile amministrativo 3, per il quale si prevede di anticipare la realizzazione rispetto a quanto previsto a piano finanziario, e alle misure di complemento cantonali proposte nell'ambito della politica regionale, per le quali è prevista una richiesta maggiore di 11 milioni di franchi rispetto a quanto pianificato;
- altri interventi richiedono ulteriori approfondimenti e valutazioni prima di poter essere sottoposti all'attenzione del Gran Consiglio (misure 24, 34, 35, 41, 49, 50, 52, 54 e 64). Queste misure saranno oggetto di specifici messaggi nel corso del 2009;
- altre misure saranno invece attivate soltanto qualora la situazione nel settore dell'edilizia e del genio civile dovesse peggiorare drasticamente nei prossimi mesi. Si tratta in particolare delle misure 46, 47 e 48 relative ad interventi di conservazione sul patrimonio stradale cantonale. Questi interventi non sono quantificati proprio perché saranno eventualmente valutati e definiti soltanto nel corso del periodo di legislatura rimanente.

Tabella 2: misure di competenza del Gran Consiglio non comprese nel messaggio

Misura (scheda n.) Valori in 1'000 fr.	Onere cumulato 2009-2011			Motivo del rinvio	
	Onere lordo	di cui contributi esterni	Genere onere		
24	Commercio - Nuova regolamentazione negozi	-	-	-	Soluzione in via di affinamento
34	Sistemazione fiume Cassarate, Fase 1	2'800	1'800	Inv	L'ente esecutore deve ancora essere designato
35	Intervento di consolidamento e messa in sicurezza presso la Masseria di Vigino	1'500	0	Inv	Il progetto di consolidamento è in fase di studio. I futuri contenuti saranno definiti in uno studio di fattibilità.
39	Politica regionale - misure complementari	11'100	0	Inv	Messaggio già presentato al Parlamento
40	Stabile amministrativo 3	4'000	0	Inv	Messaggio già approvato dal Parlamento
41	Risanamento Pretorio a Bellinzona	8'000	0	Inv	Sono in corso gli ultimi esami sui contenuti dell'opera
46	Conservazione patrimonio stradale: cigli, bordi, muri	n.q.	0	Inv	Investimenti da valutare solo in un secondo tempo
47	Conservazione patrimonio stradale: risan. manufatti	n.q.	0	Inv	Investimenti da valutare solo in un secondo tempo
48	Conservazione patrimonio stradale: premunizioni	n.q.	0	Inv	Investimenti da valutare solo in un secondo tempo
49	Teleriscaldamento ICTR - Giubiasco	n.q.	0	Inv	Il progetto è in fase di studio
50	Ristrutturazione Villa Emden - Isole di Brissago	2'500	0	Inv	Richiede coinvolgimento altri enti; soluzione da definire
52	Risanamento palazzo di giustizia - Lugano	2'500	0	Inv	E' in corso attualmente la progettazione
54	Rifacimento applicazioni informatiche	n.q.	0	Inv	Soluzione da approfondire
64	Contr. al nuovo CSCS di Manno	5'000	0	Inv	Si attende decisione federale
Totali		37'400	1'800		
Onere netto		35'600			

2. COMMENTO DELLE SINGOLE MISURE E DELLE RELATIVE BASI LEGALI

2.1 Utilizzo totale crediti oro BNS (misura 9)

Il decreto legislativo concernente un credito complessivo di 78'000'000 di franchi da destinare a progetti di rilancio economico e di sostegno dell'occupazione, nonché allo sviluppo della ricerca scientifica e delle energie rinnovabili nel periodo 2007-2010 del 21 marzo 2007 prevede un credito quadro di gestione corrente di 21 milioni di fr. (art. 2 cpv. 1, lett. b) per finanziare incentivi all'assunzione di beneficiari di prestazioni assistenziali il cui collocamento è problematico, all'assunzione di giovani senza accesso alle prestazioni della LADI, come pure alla gestione del "Progetto Méntori" per la motivazione e l'accompagnamento al lavoro o alla formazione di giovani in situazione problematica (artt. 18 a 27).

Ragioni organizzative e procedurali hanno fatto sì che le diverse parti del programma siano state avviate solo nel corso del 2008, non senza risultati apprezzabili, ma limitati nel numero delle persone coinvolte. Ad esempio, della trentina di giovani non qualificati (quasi tutti in assistenza) che hanno terminato il bilancio delle competenze e il susseguente sostegno al collocamento, 8 (27%) hanno ripreso una formazione o ottenuto un posto di

lavoro. Della trentina di giovani qualificati (ma anch'essi in difficoltà d'inserimento) che hanno concluso il programma (bilancio, stage, ricerca impiego) predisposto per loro con Labor Transfer, 20 hanno trovato lavoro, 3 hanno avviato un apprendistato e 1 un'attività autonoma. Per quanto riguarda il progetto "mentoring", esso è stato sviluppato con la città di Locarno e Pro Juventute: a fine anno erano attivi 7 mentori e 12 mentorati.

Le difficoltà dell'inserimento professionale di giovani e meno giovani difficilmente collocabili, che già s'incontrano nei periodi di buona congiuntura, sono destinate ad accrescersi nei periodi di recessione. Si attenueranno poi con la ripresa economica. Appare quindi razionale prevedere che il programma, che procederà lentamente nel 2009 e 2010 e disporrà ancora di risorse alla scadenza del DL (2010), possa continuare, con le risorse già stanziati ma non consumate, fino al loro esaurimento, ma non oltre il 31.12.2011. Se il 2011 sarà un anno di buona congiuntura, si potrà così sostenere il reinserimento di chi sarà rimasto escluso dal mercato del lavoro negli anni della recessione.

La modifica del DL citato in entrata propone quindi che lo stesso rimanga in vigore per i crediti e le misure di cui agli articoli 18 a 27 fino al 31 dicembre 2011.

2.2 Contributi per l'alloggio (misura 10)

Nel corso del 2009, 2010 e 2011, 229 abitazioni attualmente sussidiate perderanno il diritto al contributo cantonale. Ricordiamo che le abitazioni in affitto che beneficiano ancora di sussidi cantonali a fondo perso per la riduzione delle pigioni sono attualmente 3'185. Altre 1'764 abitazioni sono ancora sussidiate, ma solo dalla Confederazione.

Mediamente l'importo del contributo cantonale è quantificato in 90 franchi mensili per un alloggio di 2 locali, 120 franchi mensili per un alloggio di 3 locali e 150 franchi mensili per un alloggio di 4 locali.

Le conseguenze della cessazione del sussidio sono evidenti. Se la perdita del sussidio è ribaltata sulla pigione dei locatari, ne consegue o la riduzione del loro reddito disponibile residuale, o il trasloco in altri appartamenti con conseguente difficoltà per i proprietari di alloggi locativi a pigione moderata (rischio di sfritti). Se il ribaltamento non avviene, allora diminuisce la redditività dell'investimento effettuato nell'abitazione a scopo sociale, anche se in tal modo si riuscisse ad evitare gli sfritti.

Queste conseguenze sono problematiche anche in periodi di buona congiuntura e a maggior ragione in periodi di crisi economica: in questi periodi, sia i redditi delle famiglie, sia il rendimento degli investimenti effettuati sono particolarmente sotto pressione.

Il Consiglio di Stato propone quindi di neutralizzare l'aumento delle pigioni conseguente alla cessazione degli aiuti cantonali, al fine di sostenere il reddito disponibile e la capacità di consumo di fasce medio-basse della popolazione, di evitare eventuali sfratti per incapacità di sopportare l'aumento, ma anche di sostenere la redditività degli investimenti effettuati in alloggi sociali che sarebbe compromessa da sfratti numerosi conseguenti all'aumento delle pigioni. L'allegato decreto legislativo evita quindi, per i prossimi tre anni, l'interruzione dei sussidi cantonali per la moderazione delle pigioni. Fino alla fine del 2011, tutte le abitazioni che ne beneficiavano ancora all'inizio del 2009 continueranno a beneficiarne.

Il decreto legislativo comprende un solo articolo. Il primo capoverso stabilisce (con rinvio alla Legge sull'abitazione del 22 ottobre 1985) di quali sussidi si tratti (nuovi alloggi e rinnovi, inquilini a beneficio o meno di AVS/AI, livelli di sussidio espressi in percento dell'investimento), come pure il periodo di protrazione dei sussidi che giungono a scadenza nel periodo gennaio 2009 – novembre 2011. Il secondo e il terzo capoverso stabiliscono invece le percentuali di sussidio da applicare durante il periodo di protrazione (corrispondenti a quelle dei sussidi che, in assenza di questo decreto legislativo, decadrebbero).

2.3 Potenziamento transitorio assegni familiari di complemento (misura 13)

Il rapporto n. 5891 presentato dal Consiglio di Stato il 27 febbraio 2007 sulla valutazione della legge sugli assegni di famiglia ha evidenziato che la categoria meno favorita dal dispositivo degli assegni di complemento (assegno integrativo e assegno di prima infanzia) è quella delle famiglie meno numerose e, in particolare, le monoparentali, che rappresentano il 40% del totale delle famiglie beneficiarie di assegni familiari (cap. 2.1.1, pag. 6). Il rapporto ha concluso che la metà delle famiglie monoparentali e il 10-15% delle famiglie biparentali, dopo il versamento dell'assegno integrativo, rimane ancora con un reddito insufficiente che da loro diritto alle prestazioni assistenziali; il rapporto ha altresì concluso che per le famiglie che beneficiano dell'assegno integrativo il reddito del lavoro (di uno o entrambi i genitori) costituisce una fonte importante di reddito, senza la quale il ricorso alle prestazioni assistenziali diverrebbe inevitabile.

È inoltre emerso che le famiglie monoparentali soffrono di svantaggi supplementari rispetto alle famiglie biparentali, quali l'impossibilità di far capo a due redditi, la necessità di lavorare a tempo parziale o l'impossibilità di lavorare per potersi occupare dei figli e la difficoltà, a seguito della separazione o del divorzio, di entrare o rientrare nel mondo del lavoro.

Con l'avvento della crisi, il rischio di perdere il lavoro per uno o entrambi i genitori aumenta e le difficoltà riscontrate dalle famiglie, in particolare le monoparentali, rischiano pure di accentuarsi.

Con le misure proposte, che hanno carattere transitorio, si intende allora sostenere le persone potenzialmente più penalizzate: l'obiettivo è di contenere il numero delle famiglie che devono ricorrere alle prestazioni di sostegno sociale ed inserimento (assistenza). Limitando il ricorso all'assistenza, si eviteranno situazioni di deriva sociale verso una crescente marginalità, con effetti positivi anche a medio termine, ad esempio sulla formazione dei figli.

Proponiamo quindi di adeguare gli assegni familiari di complemento alle accresciute necessità delle famiglie, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali; segnatamente si formulano due modifiche puntuali nell'assetto legislativo relativo agli assegni familiari di complemento:

- la prima misura prevede un'estensione dell'attuale limite di età del figlio per il riconoscimento dell'assegno di prima infanzia;
- la seconda misura prevede di accordare il diritto ad un supplemento degressivo sull'importo dell'assegno integrativo.

Per sicurezza del diritto e della tecnica legislativa, si ritiene preferibile concretizzare le misure citate in uno specifico decreto legislativo, cioè un atto normativo di durata determinata, contenente norme di carattere generale ed astratto; in questo senso il

decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2010 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2011. Questa soluzione è preferibile rispetto a quella di apportare delle modifiche, di carattere temporaneo, alla Laf e alla Laps.

2.3.1 Estensione del limite di età per il riconoscimento dell'assegno di prima infanzia

L'art. 53 Laf (nuova Laf entrata in vigore il 1° gennaio 2009; vedi BU 7-2009 del 10 febbraio 2009) dispone che l'assegno di prima infanzia è riconosciuto fino alla fine del mese in cui l'ultimo figlio della famiglia beneficiaria compie i 3 anni. Considerato che, al più presto¹, l'accesso alla scuola dell'infanzia è consentito dal mese di settembre dell'anno in cui il bambino compie i 3 anni di età, si può dire che l'attuale assetto legislativo non colma il vuoto che si crea se il bambino compie i 3 anni prima del mese di settembre: altrimenti detto, la famiglia può perdere il diritto all'assegno di prima infanzia anche parecchi mesi prima che il bambino possa accedere alla scuola dell'infanzia nel settembre dell'anno in cui compie i 3 anni.

In tempo di crisi, questo meccanismo può generare situazioni di disagio, in particolare per il genitore solo (famiglia monoparentale) che, pur perdendo il diritto all'assegno di prima infanzia, non ha comunque la possibilità di iniziare un'attività lavorativa prima che il bambino acceda alla scuola dell'infanzia.

Con il nuovo dispositivo proposto si intende dunque fare in modo che il diritto all'assegno di prima infanzia sia riconosciuto, al più presto, fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui il bambino compie i 3 anni, rispettivamente, al più tardi, fino alla fine del mese in cui il bambino compie effettivamente i 3 anni. La prima evenienza si verifica quando il bambino è nato fra gennaio e agosto, mentre la seconda si verifica quando il bambino è nato fra settembre e dicembre dell'anno in cui compie i 3 anni.

2.3.2 Supplemento degressivo per l'assegno integrativo

Il diritto all'assegno integrativo è riconosciuto alle condizioni degli artt. 47 (condizioni materiali: domicilio in Ticino al momento della richiesta, coabitazione con il figlio e periodo di carenza di 3 anni) e 48 Laf (limite di età del figlio a 15 anni), nonché degli artt. 3 e segg. Laps (determinazione dell'unità di riferimento, del reddito computabile e della spesa vincolata, nonché del reddito disponibile residuale). Conformemente all'art. 49 Laf, l'importo massimo dell'assegno integrativo corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dall'art. 10 Laps.

Con il nuovo dispositivo si propone di accordare un supplemento sull'importo dell'assegno integrativo riconosciuto in applicazione delle normative suesposte, a complemento della lacuna di reddito ai sensi Laps, sia per le famiglie monoparentali che per quelle biparentali, ma senza modificare le soglie Laps. Ciò significa che il supplemento è mirato ai beneficiari di assegno integrativo che, nonostante il riconoscimento della riduzione dei premi di cassa malattia e dell'assegno integrativo medesimo, hanno ancora una lacuna di reddito: dalla misura sono quindi escluse le unità di riferimento alle quali l'assegno integrativo copre già l'intera lacuna di reddito.

¹ Come già rilevato nel messaggio 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della Laf (n. 5189; vedi cap. 7.2.2.3.), l'art. 14 della legge sulla scuola prevede che la scuola dell'infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni di età (la scuola dell'infanzia non è in ogni caso obbligatoria, anche se i bambini iscritti sono tenuti alla regolare frequenza). Il bambino che ha 3 anni compiuti, rispettivamente che li compie entro il 31 dicembre, ha il diritto di essere accolto nella scuola dell'infanzia (art. 18 della legge); l'inizio della frequenza avviene in ogni caso dopo il compimento dei 3 anni di età, secondo il seguente schema: se il bambino è nato entro il 31 agosto, può accedere all'inizio dell'anno scolastico (inizio settembre), se è nato entro il 31 ottobre, potrà accedere dopo le vacanze scolastiche di Ognissanti, infine se è nato entro il 31 dicembre, potrà accedere dopo le vacanze natalizie.

Il supplemento è da intendersi per il primo figlio e degressivo, nel senso che se la lacuna di reddito residua è *uguale* o *superiore* al supplemento massimo concesso, allora il supplemento corrisponderà al massimale medesimo; per contro, se la lacuna di reddito residua è *inferiore* al massimale, il supplemento corrisponderà alla lacuna di reddito.

Alle famiglie che beneficiano, oltre all'assegno integrativo, anche dell'assegno di prima infanzia o della prestazione assistenziale è coperto il fabbisogno dell'intera famiglia e non soltanto quello del figlio: per queste famiglie il supplemento va quindi a diminuire la lacuna di reddito residua che determina l'importo dell'assegno di prima infanzia o della prestazione assistenziale.

In questo modo si garantisce, per gli anni 2010 e 2011, un intervento selettivo a copertura della lacuna di reddito, secondo quanto indicato nel già citato rapporto di valutazione del Consiglio di Stato, senza causare indesiderati effetti-soglia.

2.3.3 Aspetti finanziari

a) Assegno di prima infanzia

La maggior spesa netta annua, che considera già il risparmio di circa 210'000 franchi sulle prestazioni assistenziali (di cui circa 170'000 a favore del Cantone e circa 40'000 per i Comuni²) è valutata a circa 500'000 franchi nel periodo 2010-2011. La maggior spesa è interamente a carico del Cantone; del resto l'assegno di prima infanzia è pure già interamente finanziato dal Cantone (art. 74 cpv. 1 Laf).

L'onere finanziario supplementare per il Cantone è stato stimato considerando i beneficiari di assegno di prima infanzia a gennaio 2009 con un figlio che compie i 3 anni fra gennaio e luglio, per i quali il diritto all'assegno di prima infanzia viene esteso con la misura proposta; la spesa supplementare è quindi stata ottenuta moltiplicando l'importo mensile versato per i mesi di estensione del diritto.

b) Assegno integrativo

Si propone di prevedere un supplemento massimo di 2'000 franchi all'anno. La maggior spesa netta annua (che considera già il risparmio sull'assegno di prima infanzia e sulle prestazioni assistenziali) è stimata in circa 2 milioni di franchi nel periodo 2010-2011. Preso atto del modello misto di finanziamento dell'assegno integrativo (art. 73 cpv. 1 Laf) e considerato che la modifica è proposta nel contesto delle misure a sostegno dell'occupazione e all'economia, si giustifica di porre la maggior spesa interamente a carico del Cantone.

L'onere finanziario supplementare per il Cantone è stato stimato considerando i beneficiari di assegno integrativo a gennaio 2009.

Per le famiglie che ricevono anche l'assegno di prima infanzia non vi è alcuna maggior spesa a carico del Cantone, perché il supplemento accordato sull'assegno integrativo è interamente compensato da una minor spesa sul dispositivo dell'assegno di prima infanzia.

Per le famiglie che ricevono, oltre all'assegno integrativo, anche una prestazione assistenziale, dalla maggior spesa assunta dal Cantone per l'assegno integrativo è stato dedotto il risparmio conseguito sulle prestazioni assistenziali, per complessivi 800'000 franchi all'anno, dei quali circa 650'000 a favore del Cantone e 150'000 a favore dei Comuni.

² Si rammenta che l'80% della spesa per le prestazioni assistenziali è assunta dal Cantone, mentre il 20% dai Comuni.

2.3.4 Aspetti amministrativi

Dal punto di vista amministrativo si rendono necessari adeguamenti dell'applicativo informatico Gips (gestione informatizzata delle prestazioni sociali); questi adeguamenti sono proponibili e sopportabili.

In particolare per quanto concerne l'assegno integrativo, si tratta di aumentare, nella misura dell'importo del supplemento, il parametro del limite di reddito per il primo figlio, senza però aumentare il limite di reddito medesimo e, quindi, senza modificare l'algoritmo di calcolo.

Il costo di questi adeguamenti, per entrambe le misure, può essere stimato in circa 200'000 franchi, interamente a carico del Cantone. L'onere dovrebbe poter essere assunto dal CSI tramite i crediti ordinari stanziati in gestione corrente per progetti informatici. Se ciò dovesse rivelarsi impossibile, il Consiglio di Stato si riserva di richiedere un credito aggiuntivo.

2.4 Riduzione temporanea dell'aliquota di imposta applicata all'utile delle persone giuridiche (misura 14)

Si propone di ridurre dal 9% all'8.5% (limitatamente agli anni 2010 e 2011) l'aliquota dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche (art. 76 della Legge tributaria; LT) con effetto sia per quanto riguarda l'imposta cantonale, sia per quella comunale. Aggiungiamo che, per ragioni di simmetria, questo sgravio transitorio è esteso anche all'art. 79 LT che disciplina l'aliquota applicabile agli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto. La misura richiede l'introduzione di una norma transitoria (vedi art. 314bb della LT).

Lo scopo del provvedimento è quello di favorire il reinvestimento degli utili nelle imprese e l'insediamento di nuove aziende negli anni maggiormente toccati dalla crisi, dando quindi un segnale tangibile di sostegno al mondo economico. Un segnale positivo rivolto soprattutto a quelle imprese che, pur nelle avverse situazioni attuali, ancora fanno utili e che si spera possano continuare a essere innovative senza l'aiuto diretto dello Stato.

L'intervento in questione è quindi da inquadrare nel contesto complessivo del pacchetto di sostegno all'occupazione e all'economia. Se da un lato è legittimo preoccuparsi della situazione degli attori economici in difficoltà di fronte alla crisi economica con misure specifiche di supporto, altrettanto legittimo è favorire, o perlomeno non dimenticare, chi non richiede forzatamente aiuti diretti, ma solo condizioni quadro più favorevoli per consentirgli di continuare ad essere attore fondamentale della crescita economica della nostra regione. Due diverse filosofie, la prima improntata a sostenere chi è in difficoltà, la seconda a favorire il reinvestimento e quindi la capacità innovativa di chi non lo è ancora e si spera non lo diventi, ma che possono trovare entrambe spazio nell'ambito di un pacchetto di misure che prevede interventi per 115 milioni di franchi.

Interventi più incisivi sulle aliquote delle imposte, seppur teoricamente auspicabili, non possono per ora entrare in considerazione, viste le difficoltà finanziarie che ancora caratterizzano le finanze pubbliche del nostro Cantone (vedi risposta all'iniziativa parlamentare Marco Chiesa e cofirmatari esposta al capitolo 3.1. del presente messaggio).

2.5 Credito quadro nel settore della promozione economica (misure 15, 16, 18, 19 e 20)

L'implementazione delle misure relative alla promozione economica indicate nel rapporto del Governo del 4 marzo 2009 richiede lo stanziamento di un credito quadro di 2.7 milioni di franchi per il periodo 2009-2011 a carico della gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia. Questo credito è in particolare destinato a:

- sostenere le aziende che intendono partecipare a fiere specializzate nazionali ed internazionali (misura 15; 1.5 milioni di franchi). I criteri validi per la concessione dei contributi cantonali saranno indicati in uno specifico decreto esecutivo;
- promuovere la piazza finanziaria ticinese fuori dai confini nazionali con 0.6 milioni di franchi (misura 16). Sarà quindi possibile estendere l'iniziativa di marketing territoriale Copernico alla promozione della piazza finanziaria ticinese e dei suoi servizi attraverso una serie di eventi, organizzati in collaborazione con l'Associazione Bancaria Ticinese;
- incentivare il turismo, accordando aiuti mirati per due campagne specifiche di promozione del turismo ticinese e un contributo all'azione promozionale condotta su scala nazionale da Svizzera Turismo per un valore complessivo di 0.6 milioni di franchi. In particolare, si vuole promuovere l'avvio di:
 - una campagna di promozione alberghiera quale azione catalizzante a favore del progetto "FFS ½ prezzo" (misura 18);
 - una campagna promozionale per lanciare il progetto "Festa Ticino", evento che include sotto un unico cappello tutte le offerte culturali, ricreative ed enogastronomiche presenti nel nostro territorio; l'evento si terrà durante una domenica del prossimo mese di ottobre (misura 19);
 - un'offensiva di marketing di Svizzera Turismo che permette di rafforzare la promozione turistica sui principali mercati (Svizzera, Germania, Francia e Italia); essa mira da un lato a contrastare il previsto calo della domanda turistica, dall'altro a creare un valore aggiunto per gli ospiti (misura 20).

La gestione e il monitoraggio di queste misure è di competenza di Ticino Turismo, che sarà comunque tenuto a trasmettere al Consiglio di Stato un rapporto sull'impiego degli aiuti cantonali e sui risultati ottenuti.

2.6 Fideiussione: partecipazione alla linea di credito complessiva istituita dalla Banca dello Stato per la copertura di crediti destinati a PMI (misura 17)

In periodi di crisi economica, è possibile, se non probabile, che le aziende ticinesi conoscano problemi di finanziamento.

Aziende sostanzialmente sane, ma confrontate con un andamento dell'economia nazionale e internazionale in forte recessione, possono vedersi negati finanziamenti dagli istituti di credito. È quindi importante agire tempestivamente affinché le imprese che intendono investire e promuovere iniziative e progetti atti a rafforzare la loro capacità concorrenziale e innovativa, e quindi il tessuto economico cantonale, non debbano essere penalizzate da un inasprimento delle condizioni di accesso al credito da parte delle banche.

La concessione di una linea di credito da parte della Banca dello Stato, dotata di 30 milioni di franchi, risponde a questo obiettivo. La partecipazione del Cantone, secondo quanto proposto nell'allegato decreto legislativo, è garantita attraverso la concessione di una garanzia cantonale a copertura del credito complessivo erogabile tramite la linea di credito. La garanzia è pari a 1/3 di ogni singolo credito erogato e globalmente può quindi raggiungere al massimo l'importo di 10 milioni di franchi.

Di principio, l'azione promossa attraverso la linea di credito è limitata a 12 mesi, ma sarà possibile prorogarla per al massimo altri 12 mesi con l'accordo dell'Istituto di credito e del Consiglio di Stato. Le fideiussioni concesse dal Cantone avranno una durata minima di cinque anni, rinnovabile per al massimo cinque anni supplementari.

La procedura di presentazione delle richieste di credito e dei relativi progetti, come pure i criteri di selezione degli stessi, saranno definiti dalla Banca dello Stato del Canton Ticino, che sarà comunque tenuta ad informare regolarmente il Consiglio di Stato sull'utilizzo del credito.

Il rischio assunto dallo Stato attraverso la concessione di fideiussioni solidali è garantito dal fondo di accantonamento per perdite su creditori e fideiussioni, già esistente nel bilancio del Cantone e alimentato annualmente con 500'000 franchi. Il Consiglio di Stato valuterà annualmente l'ammontare del fondo di accantonamento, adattando eventualmente l'attribuzione annua al fondo in considerazione dei nuovi rischi assunti.

2.7 Incentivi alla rottamazione (misura 23)

Con il 1° gennaio 2009, sono entrati in fase d'applicazione gli ecoincentivi, decisi dal Parlamento il 22 gennaio 2008. Questi ecoincentivi si basano su un sistema di bonus / malus applicato all'imposta di circolazione e hanno - come ampiamente indicato nel messaggio 5881 del 6 febbraio 2007 - lo scopo di stimolare sia i cittadini che le ditte ticinesi ad operare le proprie scelte in ambito di veicoli, tenendo in considerazione l'impatto ambientale. Nell'ottica della promozione di veicoli il più possibile efficienti dal profilo energetico e delle emissioni nocive, il sistema di incentivi sull'imposta di circolazione è stato ritenuto il più appropriato.

Nell'ambito delle misure di sostegno all'occupazione e all'economia, il Consiglio di Stato ha ritenuto utile affiancare ai già citati ecoincentivi sull'imposta di circolazione uno strumento aggiuntivo, riferito però al prezzo d'acquisto dell'automobile o del veicolo utilitario (peso massimo 3,5 t). L'utilità di questo nuovo strumento è quella di incidere non solo nella scelta del tipo di veicolo, incitando il cittadino o la ditta ad optare per un veicolo efficiente che permette di ottenere una riduzione dei successivi costi di gestione, ma pure sulla scelta stessa se acquistare o meno un nuovo veicolo. In effetti, lo strumento qui in discussione propone un incentivo finanziario in deduzione del prezzo d'acquisto del veicolo come tale. Ciò rende finanziariamente più vantaggiosa la scelta dell'acquisto - ritenuto che si tratti di veicolo poco inquinante - alla quale si somma poi l'ecoincentivo sull'imposta di circolazione, che ne riduce i costi di gestione.

L'obiettivo dello strumento è evidentemente duplice: in primo luogo, in linea con la scelta effettuata dal Cantone in materia di ecoincentivi, si intende premiare chi opta per un'automobile energeticamente efficiente o un veicolo utilitario meno inquinante; in secondo luogo, in consonanza con l'impegno assunto di sostenere cittadini e economia in un periodo difficile, si intende stimolare l'acquisto di nuovi veicoli, sostenendo così sia il settore dell'automobile, sia la ditta che deve rinnovare il proprio parco veicoli.

L'incentivo proposto sarà evidentemente subordinato ad alcune condizioni. Esso sarà infatti dato soltanto in caso di:

- per le automobili: acquisto di veicoli di categoria A (senza ulteriori limitazioni in termini di emissioni di CO₂; se diesel, il veicolo deve essere dotato di filtro antiparticolato), a gas, a GPL o ibride. Per i veicoli utilitari: acquisto di veicoli Euro 4 (standard massimo corrente per questi veicoli);

- sostituzione di veicoli con almeno 9 anni di vita (per il 2010: prima immatricolazione nell'anno 2001 o precedente; per il 2011: prima immatricolazione nel 2002 o precedente; ecc.);
- rottamazione effettiva e quindi di uscita definitiva dalla circolazione del veicolo sostituito.

L'incentivo è incluso nella possibile seconda fase dell'azione a sostegno dell'economia, per cui si richiede che la competenza per l'entrata in vigore sia delegata al Consiglio di Stato; le valutazioni per la sua effettiva applicazione saranno fatte nel corso dell'autunno del 2009. Per questo intervento si richiede lo stanziamento di un credito per il periodo 2009-2011 di 4,5 milioni di franchi.

Gli incentivi previsti di principio sono:

- di fr. 1'800.- in caso di acquisto di automobili di categoria A (senza ulteriori limitazioni concernenti il livello di emissione di CO₂; se diesel, il veicolo deve essere dotato di filtro antiparticolato), a gas, a GPL, o ibridi;
- di fr. 3'400.- in caso di veicoli utilitari Euro 4 (standard che può essere rivisto in caso di miglioramento della tecnica).

È bene specificare che l'evolvere della tecnologia relativa ai veicoli a motore è spesso inaspettata; per questo motivo, il Governo ritiene utile adottare una via flessibile - dettagliando procedura e criteri tramite Regolamento - che permetta, se necessario, di rivedere l'impostazione dello strumento alla luce delle prime esperienze.

Da parte dell'autorità cantonale, si tratterà inoltre di allestire una procedura amministrativa il più possibile semplice, che permetta la gestione dello strumento in modo efficiente. Il Consiglio di Stato adotterà dunque un apposito Regolamento, nel quale sarà dettagliato il sistema di applicazione concreto del presente strumento.

Le conseguenze sul personale devono ancora essere ponderate. Tuttavia il Consiglio di Stato adotterà - come detto - una procedura amministrativa snella, per cui le necessità di personale saranno ridotte al minimo e comunque compensate internamente; resta evidentemente la possibilità di ricorrere a periodi di occupazione temporanea (POT) o periodi di pratica professionale (PPP) finanziati dalla LADI.

2.8 Credito quadro per investimenti comunali (misura 26)

Il Consiglio di Stato propone lo stanziamento di 3 milioni di franchi per sostenere la realizzazione di opere comunali. Il credito si aggiunge ai contributi ordinari stanziati in relazione ai vari strumenti previsti dalla Legge sulla perequazione intercomunale (LPI).

Gli aiuti, di natura straordinaria, sono di principio riservati a comuni periferici già aggregati o in fase di aggregazione e servono per indurre i comuni a realizzare investimenti altrimenti sospesi o rimandati a causa di difficoltà nell'assumere i relativi costi finanziari. Sarà in ogni modo data priorità al sostegno di investimenti in infrastrutture di base.

Competente per la suddivisione del credito in singoli crediti di impegno sarà il Consiglio di Stato, che, tenuto conto dei principi fissati nel decreto legislativo allegato, definirà in uno specifico decreto esecutivo i criteri validi per l'attribuzione dei singoli aiuti.

2.9 Promozione e sfruttamento dell'energia solare termica (misura 28)

In Ticino il 35% del consumo finale di energia - ca. 3155GWh - (dati riferiti al 2005, vedi Scheda di Piano Direttore V3 "Energia"), sono assorbiti per il riscaldamento degli edifici e dell'acqua calda sanitaria. Per questa ragione, sia nelle linee direttive 2008-2011 che negli indirizzi della scheda di PD V3 "Energia", viene data grande importanza e priorità al risanamento energetico degli edifici e allo sfruttamento delle energie rinnovabili indigene.

Nella strategia esposta nella scheda di Piano Direttore, accanto al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e allo sfruttamento dell'energia del legno, la terza tappa auspica l'utilizzazione sistematica dell'energia solare termica per la produzione di acqua calda sanitaria.

Un primo sforzo in questa direzione è già stato attuato, con ottimi risultati, nell'ambito del credito quadro 2006-2009 per la promozione del risanamento e la costruzione di edifici secondo lo standard Minergie e lo sfruttamento delle energie rinnovabili indigene (vedi messaggio n. 5703 del 5 ottobre 2005 e relativo DL del 20 marzo 2006). Gli incentivi assegnati sull'arco di nove mesi ammontano infatti a fr. 850'000.- e hanno contribuito alla realizzazione di 202 impianti per una superficie di collettori solari di circa 3'417 m², corrispondente ad un investimento di circa 6 milioni di franchi (per ulteriori dettagli si rinvia al rapporto 2008 sui risultati intermedi raggiunti grazie al citato credito quadro, che può essere scaricato dal sito internet dell'Ufficio del risparmio energetico <http://www.ti.ch/dt/DA/SPAA/UffRE/temi/>).

Con la misura in oggetto si propone di destinare, sull'arco di tre anni, un credito di 3 milioni di franchi, di cui 2 a carico del Cantone e 1 proveniente dalla ripartizione dei contributi globali che la Confederazione ridistribuisce ai Cantoni in funzione dei programmi promozionali dagli stessi attuati. Visto quanto riconosciuto al Cantone dalla Confederazione nell'ambito del credito quadro 2006-2009, si può infatti ipotizzare un contributo pari al 50% dell'investimento netto a carico del Cantone anche per il nuovo programma promozionale oggetto del presente messaggio. Il credito richiesto dovrebbe permettere di incentivare la realizzazione, in tempi brevi e su tutto il territorio ticinese, di circa un migliaio d'impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'appoggio ai sistemi di riscaldamento di edifici pubblici, privati e per le piscine. La superficie di collettori solari da realizzare dovrebbe aggirarsi attorno ai 10'000 / 12'000 m², con un investimento indotto corrispondente a circa 13 mio di franchi.

La tipologia prevista potrà variare dal piccolo impianto per la produzione di acqua calda sanitaria per una famiglia, con 5/6 m² di collettori, ad impianti con appoggio al riscaldamento e con superfici dai 12/15 m² e superiori, sino a sistemi da 50/100 m² o anche maggiori concepiti per il preriscaldamento dell'acqua calda sanitaria di immobili plurifamiliari, piscine, cliniche, campeggi, eccetera. Questi impianti solari sono realizzabili sia su edifici nuovi sia esistenti. È inoltre previsto un incentivo anche per la sostituzione di vecchi collettori obsoleti e per l'ampliamento di sistemi esistenti.

La misura è semplice, attrattiva e di facile attuazione; il sistema di gestione è già stato collaudato nell'ambito del precedente programma promozionale. Proprio sulla base di questa esperienza e dell'attrattività della proposta, la quale comporterà un numero notevole di richieste, sarà necessario un supporto amministrativo supplementare stimato in un 50% di unità tecnico amministrativa per almeno i primi 12 mesi, supporto che potrebbe essere utilizzato anche per l'implementazione della misura indicata al punto 2.10 (promozione di standard edilizi di avanguardia a livello energetico e ambientale). I costi dell'aiuto straordinario, che sarà assunto con un contratto a termine, andranno in

deduzione del credito stabilito. Le condizioni per l'assegnazione dei sussidi saranno simili a quelle già utilizzate nel programma promozionale 2006-2009.

2.10 Promozione di standard edilizi di avanguardia a livello energetico e ambientale (misura 29)

Il risanamento del parco immobiliare esistente, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico per il riscaldamento degli edifici, è ritenuto un elemento prioritario, sia nelle linee direttive 2008-2011 sia negli indirizzi della scheda di Piano Direttore V3 Energia.

Il risparmio energetico nelle costruzioni figura al primo posto della strategia esposta nella scheda di Piano Direttore, seguito dallo sfruttamento dell'energia del legno e dall'utilizzazione sistematica dell'energia solare termica. Questi provvedimenti ed in generale la promozione dell'edilizia sostenibile, figurano nelle principali priorità della Confederazione espresse nei piani d'azione per l'efficienza energetica, per le fonti energetiche rinnovabili e per lo sviluppo sostenibile.

Un primo sforzo in questa direzione è già stato attuato con ottimi risultati nell'ambito del credito quadro 2006-2009 (vedasi messaggio n. 5703 del 5 ottobre 2005 e relativo DL del 20 marzo 2006). In questo ambito sono stati assegnati incentivi per poco più di 1 milione di franchi in relazione a 112 edifici nuovi o risanati con la certificazione MINERGIE, MINERGIE-P o MINERGIE-ECO per una superficie pari a più di 37'000 m².

È interessante rilevare che, anche grazie a questi incentivi, le certificazioni MINERGIE per edifici nuovi stanno crescendo con una progressione geometrica, raddoppiando di anno in anno il numero delle certificazioni definitive. Parallelamente aumenta anche la superficie e la taglia dei singoli edifici che ormai non sono più solamente case mono o bifamiliari, ma anche residenze plurifamiliari, uffici, scuole, asili, edifici misti eccetera.

Le certificazioni più innovative, così come i risanamenti, pongono esigenze più impegnative da rispettare e, seppure in crescita, rappresentano ancora una quota limitata sul totale delle certificazioni MINERGIE-P (5%), MINERGIE-ECO (2%) e i risanamenti MINERGIE (14%). Per maggiori dettagli, si rimanda al rapporto 2008 sui risultati intermedi raggiunti con il citato credito quadro (<http://www.ti.ch/dt/DA/SPAA/UffRE/temi/>) e al sito www.minergie.ch.

Per questa ragione la misura in oggetto, mirata alla promozione di questi standard più innovativi, in particolare nei risanamenti degli edifici esistenti, prevede l'investimento sull'arco di tre anni di 3 milioni di franchi di cui 2 a carico del Cantone e 1 proveniente dalla ripartizione dei contributi globali che la Confederazione distribuisce ai Cantoni in base ai loro programmi promozionali. Sulla base del credito quadro 2006-2009 si può infatti prevedere un contributo pari al 50% dell'investimento netto a carico del Cantone.

Con il credito proposto si vuole dare continuità allo sforzo intrapreso con il credito quadro attualmente attivo, stimolando il risanamento e la realizzazione, in tempi relativamente brevi e su tutto il territorio ticinese, di circa 100/150 edifici conformi a questi standard edilizi. Questi nuovi incentivi sono mirati alla realizzazione di nuovi edifici con standard di avanguardia MINERGIE-P o ECO, ma soprattutto al risanamento esemplare con standard Minergie di edifici esistenti privati e pubblici.

La misura è relativamente semplice, attrattiva e di facile attuazione; il sistema di gestione è già stato collaudato nell'ambito del precedente programma promozionale. La realizzazione di nuovi edifici d'avanguardia e il risanamento esemplare di quelli esistenti

richiede tempi di realizzazione relativamente lunghi, ma in questo caso si può sfruttare agevolmente l'effetto almeno parziale di continuità con il programma attualmente in vigore e che si sta rapidamente avvicinando all'esaurimento del credito a disposizione. L'investimento supplementare legato a questa misura è stimato, rispetto al risanamento o alla costruzione a nuovo secondo gli standard obbligatori previsti dalla legislazione attuale, in 7/15 milioni di franchi.

Proprio sulla base di questa esperienza e dell'attualità di questa proposta, che dovrebbe riscuotere un buon numero di richieste, dovrebbe essere possibile raggiungere agevolmente gli obiettivi di questa misura.

Segnaliamo inoltre la buona sinergia e la complementarietà con le promozioni della fondazione Centesimo per il clima e con il futuro programma nazionale a favore del risanamento degli immobili che dovrebbe prendere avvio nel corso del 2010 e di cui non si conoscono ancora i dettagli.

Le condizioni per l'assegnazione dei sussidi saranno simili a quelle già utilizzate per l'attuale programma promozionale e potrebbero, in futuro, essere facilmente adattati in funzione degli attesi programmi per il risanamento degli immobili in preparazione a livello nazionale.

2.11 Sostegno agli impianti di riscaldamento a legna (misura 33)

Dall'inizio degli anni 2000 il Governo ha proposto due crediti quadro per il promovimento degli impianti di riscaldamento a legna, per un importo complessivo di 6 milioni di franchi. Questi crediti, esauriti nel frattempo, hanno permesso la realizzazione di 265 impianti di piccole e medie dimensioni (Credito quadro 1) e di 12 impianti di media-grande dimensione (credito quadro 2).

Il 9 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio per lo stanziamento di un credito complessivo di 78 milioni di franchi da destinare a progetti di rilancio economico e di sostegno dell'occupazione per il periodo 2008-2011, di cui 5 per la promozione dell'energia del legno, in particolare dei teleriscaldamenti di quartiere (credito quadro 3). Fino ad ora sono stati concessi 8 sussidi per un totale di circa 3.9 milioni di franchi, come alla tabella che segue, per progetti approvati ed attualmente in fase di realizzazione:

Località	KW di potenza	SRE (mq)	Sussidio totale
Comano	800	23'955	621'673
Locarno	1500	16'954	140'310
Prato Sornico	200	3'290	82'250
Madonna del Piano	1500	14'653	437'927
Muralto	3700	54'851	1'452'467
Osco	450	10'000	286'000
Faido	2250	12'780	760'148
Magliaso	305	4'500	152'500
Totale		140'983	3'933'275

Allo studio vi sono attualmente diversi progetti e il loro sostegno comporterà il superamento del credito di 5 milioni di franchi: per i prossimi mesi si attende infatti l'approvazione di un impianto di quartiere nel Comune di Losone e due richieste di

sussidio nei comuni di Mendrisio e Intragna, per un sostegno complessivo valutato a circa 4.6 milioni di franchi:

Località	KW di potenza	SRE (mq)	Sussidio totale
Losone	8'700	87'000	2'300'000
Mendrisio	4'000	100'000	2'000'000
Intragna	600	9'000	260'000
Totale		196'000	4'560'000

Non va inoltre dimenticato che nel frattempo stanno nascendo ulteriori iniziative nel Paese (Locarno-Solduno, impianti privati di dimensioni più ridotte, ecc.) di cui al momento non conosciamo ancora nel dettaglio le potenze installate né le superfici riscaldabili. Nei prossimi mesi saranno inoltrate le richieste di aiuto finanziario che riteniamo importante poter soddisfare al fine di creare quella rete di impianti sparsi in modo omogeneo su tutto il territorio cantonale, ciò che permetterà un uso più razionale della risorsa legno (diminuzione dei costi di trasporto).

La misura proposta, per un valore di circa 2 milioni di franchi di cui 0.9 finanziati dalla Confederazione, permette di produrre un investimento complessivo pari ad almeno 6 milioni di franchi. L'impatto sull'economia locale e ticinese è rilevante, anche perché a lavorare in questo settore sono soprattutto i piccoli artigiani. Anche i produttori dell'impiantistica sono ticinesi o in ogni caso svizzeri. Infatti, con la promozione di simili investimenti il 52% dell'indotto economico resta in Ticino ed il rimanente 48% comunque in Svizzera, contrariamente ad altri impianti, come per esempio quelli ad olio combustibile, dove ben il 59% dell'indotto economico va a beneficio dei paesi esteri.

Grazie alla promozione di questi riscaldamenti a legna, le utilizzazioni legnose hanno subito in Ticino, negli ultimi anni, un aumento importante, passando da ca. 50 mila metri cubi di legname tagliato all'inizio degli anni 2000 agli attuali 70 mila. Nello stesso periodo, il legname d'ardere venduto dai proprietari di boschi pubblici è salito da 15 a 30 mila metri cubi.

Questo incremento delle utilizzazioni legnose ha avuto un effetto molto positivo sull'economia forestale in generale (occupazione nelle aziende forestali, situazione economica dei proprietari di bosco pubblici e privati) e sulla cura del patrimonio boschivo cantonale. La promozione degli impianti a legna permette inoltre lo smercio di un sortimento di legname altrimenti difficilmente commerciabile, per cui di riflesso si migliorano in modo importante le condizioni quadro della lavorazione del legname come pure della cura dei boschi in generale.

Grazie al promovimento di questi impianti di riscaldamento a legna, inoltre, l'obiettivo ambizioso inserito nel Piano forestale cantonale di raggiungere nell'arco di tempo di 20 anni l'utilizzazione annua di 150 mila metri cubi, potrà essere raggiunto un po' più facilmente.

Come si può osservare, la realizzazione degli impianti attualmente allo studio richiederebbe la concessione di aiuti cantonali per un ammontare complessivo di 4.56 mio di franchi. Questo importo, sommato ai contributi già stanziati nell'ambito del credito sull'oro della Banca nazionale, porta ad una cifra complessiva che supera gli 8 mio di franchi.

Per questi motivi, nell'ambito del presente messaggio, tenendo conto comunque dei tempi stretti concepiti per queste misure a sostegno dell'economia ticinese, proponiamo lo stanziamento di un credito di 2 mio di franchi (di cui 0.9 recuperabili dalla Confederazione) per il promovimento di progetti di impianti di riscaldamento a legna. Questo credito permetterà quindi di finanziare i progetti che matureranno concretamente nei prossimi due anni.

Per la definizione degli impianti che possono beneficiare di aiuti finanziari ci si baserà sugli stessi parametri già applicati nell'ambito del credito concesso con l'oro della Banca nazionale (Decreto esecutivo del 26 giugno 2007).

2.12 Aumento transitorio fondo aiuto patriziale (misura 42)

Il fondo di aiuto patriziale è alimentato annualmente con 700'000 franchi, suddivisi equamente tra Cantone e Patriziati con forti potenzialità. Secondo l'art. 27 della Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP), questi ultimi partecipano al finanziamento del fondo con un contributo calcolato tra il 2% e il 10% del loro reddito netto (reddito netto delle vendite di beni patriziali, dei capitali, degli affitti, delle locazioni e dei diritti di superficie); il contributo annuale del Cantone è almeno pari a quello dei patriziati.

La misura presentata dal Governo nel suo rapporto del 4 marzo 2009 prevedeva l'aumento transitorio del fondo di aiuto patriziale per complessivi 1'050'000 franchi sul periodo 2009-2011, subordinato ad un'equa partecipazione dei Patriziati paganti. In fase di definizione del messaggio, il Consiglio di Stato ha tuttavia rinunciato a richiedere loro il previsto contributo, valutabile grossomodo in 450'000 franchi. L'aumento del fondo è quindi limitato a 600'000 franchi e finanziato interamente dal Cantone, fermo restando la possibilità di coinvolgere in un secondo tempo i Patriziati paganti.

Gli aiuti saranno di principio riservati ai Patriziati che dimostrano vivacità imprenditoriale e che sono in grado di assumere impegni importanti a favore del territorio e delle infrastrutture d'interesse pubblico essenziale e servono per indurre i Patriziati a realizzare investimenti altrimenti sospesi o rimandati perché difficilmente sopportabili se assunti autonomamente.

Sarà competenza del Consiglio di Stato conformemente ai disposti dell'articolo 27 LOP, suddividere il credito in singoli crediti di impegno, a dipendenza della presenza di opere patriziali, preferibilmente frutto della cooperazione con le autorità comunali di riferimento, sufficientemente mature e che rispetteranno i criteri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.

2.13 Contributo al risanamento del Centro di formazione professionale di Gordola della SSIC (misura 43)

2.13.1 Oggetto del credito

Nel Centro di formazione professionale di Gordola, realizzato a partire dal 1976 e nel quale sono ospitati i corsi interaziendali dei muratori e di una ventina di altre professioni del settore dell'artigianato edile, nonché le attività di formazione superiore e continua delle organizzazioni del mondo del lavoro di riferimento di tali professioni, è in corso da oltre un anno un importante programma di lavori, centrati intorno alla realizzazione del nuovo padiglione denominato "Arca". Al termine dei lavori per la costruzione del nuovo padiglione, esso prevede interventi di ristrutturazione negli spazi lasciati liberi nei Blocchi A e D per ampliare gli spazi, ora insufficienti, a disposizione di alcune professioni.

Contemporaneamente prevede pure la messa in sicurezza degli stabili secondo le norme antincendio in vigore. L'intero programma è descritto nel Messaggio n. 5876 del 16 gennaio 2007, che accompagnava il disegno di decreto legislativo per lo stanziamento dei relativi contributi di legge cantonale, in aggiunta a quelli erogati dalla Confederazione, stanziamento approvato con il DL del 27 febbraio 2007.

A conclusione del programma si sarebbe posto mano a risanamenti tecnici nella distribuzione generale di acqua calda sanitaria e di riscaldamento e fredda e in generale nel blocco C, il blocco amministrativo, della mensa e degli alloggi. Una verifica dello stato delle infrastrutture sanitarie in rapporto alle esigenze del nuovo padiglione ha tuttavia messo in evidenza l'esigenza di anticipare il più possibile gli interventi, anticipo che si vuole realizzare con una prima fase già nel corso dell'estate. Dall'inizio dell'anno si è pertanto dato seguito prima a una progettazione di massima e ora a una di dettaglio perlomeno per gli interventi più urgenti, che si situano negli impianti sanitari e nella cucina del Blocco C.

Con il presente messaggio, il Consiglio di Stato avanza quindi la richiesta di concedere alla SSIC, Società Svizzera degli impresari costruttori, Sezione Ticino, il contributo massimo di 1'641'000 franchi, pari al 50% dell'importo preventivato, per lavori urgenti di risanamento tecnico nel Centro di formazione professionale. Lo stanziamento di questo contributo cantonale permette inoltre di utilizzare 860'000 franchi di contributi federali, prelevandoli dal fondo per il finanziamento degli investimenti effettuati dal Cantone.

2.13.2 Analisi e descrizione degli interventi

L'ultima delle tre esondazioni, quella del 2000, che hanno colpito dalla sua inaugurazione, nel 1976, il Centro professionale di Gordola, ha messo fuori uso la centrale termica, dando così l'avvio alla realizzazione della nuova centrale a trucioli, messa in funzione nel 2003, già predisposta per futuri ampliamenti, come è ora il caso del nuovo padiglione "Arca".

Le tre esondazioni susseguitesi dall'inaugurazione hanno causato un notevole degrado delle infrastrutture del Centro, in particolare innescando un processo di corrosione di tutte le condotte degli impianti di riscaldamento e di distribuzione dell'acqua sanitaria (fredda, calda e di circolazione) posate nel terreno, come pure quelle alloggiate nei pavimenti e nei muri perimetrali e interni al primo piano degli edifici.

Le verifiche di dettaglio eseguite per l'inizio dei lavori al nuovo padiglione, in particolare con dei controlli di tenuta, hanno messo in evidenza la gravità del degrado. Importanti perdite, che hanno provocato danni notevoli al piano terreno del Blocco C, si sono manifestate nel corso dell'inverno 2008/09, al punto di dover installare un impianto provvisorio per l'adduzione di acqua fredda e calda alla cucina.

Le ulteriori sollecitazioni all'impianto sanitario e alle altre installazioni del Blocco C, che perverranno dalla messa in funzione del nuovo padiglione, unite al loro stato, hanno richiesto una revisione completa del concetto di distribuzione di acqua sanitaria e di riscaldamento.

L'intervento prevede una prima serie di lavori nel Blocco C (impianti sanitari, cucina), il rifacimento degli allacciamenti al Blocco A e al Blocco D, nonché modifiche al Blocco B (messa in disuso della sottocentrale).

Le opere da impresario costruttore contemplano lavori di demolizione e di perforazione, l'apertura di brecce, l'apertura e la chiusura di scanalature, scavi di trincee e il ripristino di pareti, pavimenti e piazzali dopo i lavori.

Le opere da elettricista riguardano essenzialmente la modifica di linee di corrente forte e debole, la posa dei nuovi impianti fuori muro, l'assistenza per il cablaggio del comando del riscaldamento.

Le opere da riscaldamento consistono nella creazione di una nuova rete di distribuzione di acqua termica per i Blocchi A, C e D in uscita dalla nuova centrale termica e la posa della condotta verso il nuovo padiglione, la realizzazione di tre sottostazioni nei tre blocchi a quota di sicurezza dalle esondazioni e una nuova distribuzione interna del calore per i blocchi A e C.

Le opere sanitarie comportano il riscatto di un tratto di acquedotto comunale sul sedime del Centro, la realizzazione di nuove condotte d'alimentazione di acqua fredda verso tutti i blocchi, la produzione di acqua calda sanitaria decentralizzata direttamente nei blocchi A, C, D e Arca, la realizzazione di una nuova rete interna di distribuzione in vista. Per il Blocco C, che è il maggior consumatore, è inoltre previsto un nuovo impianto con 54 mq di collettori solari. Nel Blocco C sono inoltre sostituiti tutti gli apparecchi sanitari esistenti, mediante appositi elementi di installazione davanti alle pareti.

Nel Blocco C viene interamente rifatta la cucina di produzione. Sono poi previste opere di assistenza da gessatore, da piastrellista, da pittore, da giardiniere.

Il costo dell'investimento necessario è riassunto nella tabella che segue:

Opera	Importo (in fr.)
Impresario costruttore	400'000
Elettricista	125'000
Riscaldamento	700'000
Sanitario	420'000
Gessatore	125'000
Pavimenti	40'000
Trattamento superfici	60'000
Giardiniere	45'000
Onorari	315'000
Cucina	815'000
Cancelleria, copie e piani, IVA	237'000
Totale	3'282'000

Il piano di finanziamento contempla:

- contributi del Cantone in base all'art. 32 della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform) per 1.641 milioni di franchi;
- contributi federali per 0.820 milioni di franchi in base art. 34 cpv. 4 della Lorform. Per erogare i contributi federali, il Cantone attinge quindi al fondo istituito, allocando una quota minima del 10% dei contributi forfetari erogati dalla Confederazione per persona in formazione e comprensivi anche del sostegno alle costruzioni della formazione professionale;
- mezzi propri per 0.82 milioni di franchi.

Il contributo cantonale genera quindi un investimento doppio, che, pur non sfociando in un'attività privata, concorre a migliorare le condizioni infrastrutturali in cui si svolge la formazione professionale nel settore molto vasto dell'edilizia.

L'intervento non determina spese di gestione supplementari per il Cantone, fatta evidentemente eccezione per il servizio interessi e ammortamenti che ne consegue. Anzi, il risanamento tecnico della distribuzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento e l'ottimizzazione della sua produzione potrebbe addirittura diminuire leggermente le spese accessorie che sono pure già finanziate dal Cantone.

2.13.3 Tempistica

Come indicato in precedenza, gli interventi hanno carattere d'urgenza. Per l'intervento nel Blocco C, in particolare nella cucina, si intende profittare della riduzione d'attività nel periodo estivo per effettuare già una parte dei lavori. A questo riguardo la SSIC ha chiesto di essere autorizzata all'avvio anticipato di questa parte dei lavori, impregiudicato l'esito della procedura di sussidio. Il Consiglio di Stato, che ne ha la competenza, valutata la particolarità della situazione, ne ha dato il consenso.

A seguire ci saranno gli interventi di allacciamento alle nuove infrastrutture di distribuzione dell'acqua sanitaria e di riscaldamento, per un programma di lavori che dovrebbe esaurirsi sull'arco di un anno al massimo, compreso l'allacciamento al nuovo padiglione "Arca".

2.14 Credito quadro destinato a provvedimenti puntuali e transitori per la formazione e la prima occupazione (misure da 55 a 63)

Il Consiglio di Stato considera la formazione professionale dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro uno dei temi prioritari nell'ambito delle misure di sostegno all'occupazione e all'economia. Propone pertanto lo stanziamento di un credito quadro di 4.65 milioni di franchi per il periodo 2009-2011 da destinare a provvedimenti puntuali e transitori per la formazione e la prima occupazione. Gli interventi si suddividono in tre categorie.

2.14.1 Collocamento a tirocinio (misura 55)

Una prima misura, da attivare con urgenza entro l'estate, è il potenziamento, in tutti i settori professionali, dell'azione "PromoTir", Promozione del tirocinio, azione annuale ricorrente che ha l'obiettivo del pieno collocamento a tirocinio dei giovani in uscita dalla scuola media o che passano al tirocinio dopo una formazione scolastica, in specie nelle scuole medie superiori, o formativa d'altro genere successiva all'obbligo scolastico. Considerate le difficoltà congiunturali si teme che l'obiettivo della "tolleranza zero", ossia tutti i giovani collocati, sia più difficile da raggiungere nel 2009 e negli anni a seguire. È pertanto previsto l'estensione dell'impegno delle risorse umane sul campo (ispettori del tirocinio), dovendo probabilmente essere seguiti da vicino più giovani che negli scorsi anni. Non è neppure escluso, per assicurare la formazione integrale degli apprendisti, un limitato intervento nelle aziende con apprendisti che fanno capo all'orario di lavoro ridotto. Sarà intensificata anche l'azione di ricerca di nuovi posti di tirocinio, in particolare nell'ambito degli enti pubblici e dei grandi centri commerciali, così come nelle aziende a management straniero che non conosce il sistema duale svizzero della formazione professionale. Saranno ripetute anche le azioni di promozione per alcuni tirocini particolari (per esempio gestori dell'informazione e della documentazione, operatori di edifici e infrastrutture).

L'incremento lordo della spesa a carico del Cantone è calcolato in 122'000 franchi complessivamente per tre anni; sono previsti contributi federali per quasi 75'000 franchi.

2.14.2 Primo impiego (misura 56)

Per favorire nella misura massima possibile l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani al termine della formazione professionale di base, si propone di rafforzare l'azione ricorrente da alcuni anni denominata ARI, "apprendista ricerca impiego" (misura 56), che consiste, nei mesi conclusivi della formazione, nell'informazione sulle modalità di ricerca di un posto di lavoro o di prosecuzione della formazione a livello superiore, nel rilevamento delle prospettive occupazionali a maggio, nella messa a disposizione di consulenti per la ricerca di un posto di lavoro o comunque di una soluzione alternativa nel corso dell'intera estate a coloro che ne fanno richiesta. Si presume che la situazione congiunturale renda più difficile l'occupazione e che più giovani degli scorsi anni facciano richiesta di questa consulenza, con l'esigenza di potenziare il servizio nel 2009 e negli anni successivi. L'incremento lordo della spesa a carico del Cantone è calcolato in 410'000 franchi complessivamente; sono previsti contributi federali per circa 102'000 franchi.

Qualora non fosse possibile trovare un posto di lavoro per i giovani in transizione dalla formazione all'attività professionale, si prospetta, attraverso un'adeguata promozione, un incremento di circa un centinaio almeno dei posti messi a disposizione dalle aziende pubbliche o private per lo svolgimento dei periodi di pratica previsti dall'art. 64b della LADI per giovani neoqualificati al primo impiego, il cui finanziamento per il 75% è a carico della LADI e per il 25% preso a carico direttamente dal Cantone secondo i criteri della L-rilocc (misura 56). Il costo della misura è complessivamente di circa 5.4 milioni di franchi; 4.05 milioni sono finanziati direttamente dalla Confederazione, mentre 1.35 saranno addebitati al Cantone.

2.14.3 Istituzione temporanea di nuovi corsi professionali

Il Governo propone l'istituzione temporanea di nuovi corsi professionali, che tengono conto di bisogni che si manifestano o della correlazione con altre misure di stimolo dell'economia previste nell'ambito di questo messaggio. Per quel che riguarda quest'ultimo aspetto, l'obiettivo di promuovere per esempio l'impiego di energie rinnovabili (solare termico e solare fotovoltaico, pompe di calore, ecc.), rispettivamente il ricorso alle tecniche costruttive più performanti, determinerà un fabbisogno crescente di personale particolarmente preparato che oggi manca a qualsiasi livello di funzione, dalla progettazione sino all'esecuzione secondo le regole dell'arte. Pertanto si ritiene di attivare tutta una serie di corsi, d'intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro del settore, per mettere a disposizione, attraverso la riqualifica di personale già attivo e gradualmente attraverso i normali curricula formativi (tirocinio, formazione superiore, scuole specializzate superiori, scuola universitaria professionale), il personale necessario.

Per questi interventi il Governo richiede lo stanziamento di un credito complessivo di 2.77 milioni di franchi per il periodo 2009-2011, che, dedotti sussidi federali per circa 700'000 franchi, corrisponde ad una spesa netta di 2.07 milioni di franchi.

a) Formazione nell'edilizia delle energie rinnovabili e dell'ambiente (misura 57)

In sinergia con i programmi federali, ripresi anche a livello cantonale, per la promozione di risanamenti energetici di edifici e del ricorso a energie rinnovabili, è necessario predisporre una campagna di aggiornamento professionale del settore dell'edilizia e dell'impiantistica.

La misura contempla, nell'ambito del settore dell'edilizia delle energie rinnovabili e dell'ambiente, due elementi:

- l'offerta di corsi specializzati paralleli all'attività professionale, della durata indicativa di un semestre, ai professionisti qualificati che operano nel campo della progettazione, della costruzione o dell'installazione e della manutenzione di impianti per la produzione, il trasporto e la conservazione di energia;
- l'istituzione di un corso post-diploma alla Scuola superiore specializzata (SSST) in impiantistica e di corsi di formazione continua CAS, DAS o MAS in fisica delle costruzioni alla SUPSI.

Si intende promuovere la misura in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro di riferimento, *suissetec* e *SSIC*.

La spesa lorda complessiva per l'intero periodo di legislatura a carico del Cantone è valutata in 690'000 franchi, su cui saranno allocati contributi federali.

b) Formazione di personale per AlpTransit (misura 58)

Gli imminenti lavori di installazione della tecnica ferroviaria nella galleria di base indurranno una richiesta di personale particolarmente formato che non sarà interamente coperta dalle imprese appaltatrici, che dovranno ricorrere anche ad assunzioni di personale locale. Si prevede di organizzare, sulla falsariga di quanto già effettuato per i lavori di scavo, corsi di preparazione alla particolare attività di installazione in galleria, considerato che al termine di questi lavori potrebbero seguire quelli per la galleria del Monteceneri. L'offerta si indirizza sia a persone attive sia a disoccupati.

Si intende promuovere la misura in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro di riferimento, in particolare l'*aiet*, come pure con l'impresa appaltatrice *Transtec Gotthard*, che ha già elaborato all'indirizzo dei servizi cantonali i profili professionali del personale richiesto.

La spesa lorda complessiva per l'intero periodo di legislatura a carico del Cantone è valutata in 154'000 franchi, su cui saranno allocati contributi federali.

c) Formazione nella meccanica (misura 59)

Nel Ticino sono presenti importanti industrie che operano in settori d'avanguardia nell'ambito della meccanica, per esempio nel settore della tecnica medica, che producono per mezzo di centri di lavorazione a controllo numerico computerizzato sempre più complessi. La riduzione delle commesse deve prestarsi nelle aziende per un'operazione di riqualifica o di qualifica, indirizzata sia a persone attive, sia a persone sottooccupate o disoccupate, in modo che si ottenga un aggiornamento generalizzato del personale attivo nelle aziende ticinesi.

Si intende procedere con la collaborazione dell'organizzazione del mondo del lavoro di riferimento *AMETI* e con altri enti del settore attivi nel campo della riqualifica industriale.

La spesa lorda complessiva per l'intero periodo di legislatura a carico del Cantone è preventivata in 200'000 franchi, su cui saranno allocati contributi federali.

d) Formazione nella sanità e nella socialità (misura 60)

Il progressivo invecchiamento della popolazione determina un incremento - stimato al 30% nel massimo della sua estensione - del fabbisogno di personale curante nell'ambito della sanità e della socialità che già oggi si fatica a soddisfare se non con personale straniero. La misura intende ovviare alle carenze anche mediante la riqualifica di persone adulte o di

persone giovani al primo impiego con formazioni in campo amministrativo che da quest'anno conosceranno sicuramente difficoltà di occupazione, mediante un intervento su tre assi:

- l'offerta di corsi abbinati a stage di pratica per la formazione di "badanti";
- la promozione intensificata del tirocinio specifico di operatore socioassistenziale, ai fini di assicurare il personale necessario per la creazione di asili nido, eventualmente con un tirocinio abbreviato per persone già in possesso di altre qualifiche, in particolare neoqualificati delle SMC, nonché di operatore sociosanitario;
- un'ulteriore riedizione del corso di tecnico di sala operatoria SSS, per rispondere al fabbisogno di personale, circa 20 all'anno, delle strutture ospedaliere.

Si intende procedere in collaborazione con l'organizzazione del mondo di riferimento formas e con gli enti pubblici e privati del settore.

La spesa lorda complessiva per l'intero periodo di legislatura a carico del Cantone è valutata in 915'000 franchi, su cui saranno allocati contributi federali.

e) Autoimprenditorialità (misura 61)

La misura, denominata "Fondounimpresa", è intesa a conferire ai neoqualificati o a persone già qualificate e con esperienza professionale, in particolare nel settore dell'artigianato, le competenze di base, rispettivamente più approfondite, per potersi rendere indipendenti, mediante corsi di formazione all'autoimprenditorialità offerti in tutte le scuole professionali.

La spesa lorda complessiva per l'intero periodo di legislatura a carico del Cantone è di 375'000 franchi, su cui saranno allocati contributi federali.

f) Formazione nel turismo (misura 62)

Nell'ambito del turismo, dell'albergheria e delle attività culturali e ricreative la misura ha l'obiettivo di affrontare sul piano della qualità la concorrenza di altre regioni turistiche e si articola in due elementi:

- l'offerta, da un lato, quando subentra la pausa stagionale, di corsi modulari per l'accesso all'esame per l'attestato federale di capacità nelle professioni del settore, eventualmente attraverso una procedura di validazione degli apprendimenti esperienziali;
- dall'altro creare un corso parallelo all'attività professionale, eventualmente a tempo pieno per formare guide turistiche, anche attraverso la riqualifica di neoqualificati del settore del commercio e dell'amministrazione (scuole medie di commercio).

La spesa lorda complessiva per l'intero periodo di legislatura a carico del Cantone è di 240'000 franchi, su cui saranno allocati contributi federali.

g) Formazione nella sicurezza (misura 63)

La misura intende dare una risposta al crescente bisogno di sicurezza avvertito dalla popolazione attraverso una maggior professionalizzazione dei servizi ausiliari di polizia, in modo che le polizie cantonale e comunali possano concentrarsi sui loro compiti essenziali di prevenzione e di repressione. Si intende provvedere alla preparazione, in collaborazione con le imprese principali del settore, di agenti ausiliari di sicurezza con diploma cantonale, in corsi modulari per persone già attive o per persone da riqualificare in funzione del fabbisogno crescente di simili operatori.

La spesa lorda complessiva per l'intero periodo di legislatura a carico del Cantone è di 200'000 franchi, su cui saranno allocati contributi cantonali.

3. EVASIONE DI ATTI PARLAMENTARI PENDENTI

3.1 Iniziative parlamentari

3.1.1 *Iniziativa parlamentare elaborata del 22 settembre 2008 di Marco Chiesa e cofirmatari per il Gruppo UDC concernente la "modifica dell'articolo 76 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 concernente l'imposizione dell'utile netto delle società di capitali e società cooperative"*

Presentata in forma elaborata, l'iniziativa propone di ridurre dal 9 all'8% l'aliquota dell'imposta sull'utile delle società di capitali e cooperative (art. 76 LT). La richiesta è sostanzialmente motivata da ragioni di concorrenzialità fiscale intercantonale e internazionale e dalla necessità di migliorare l'attrattiva della piazza ticinese.

Dal profilo finanziario la riduzione di un punto dell'aliquota dell'imposta sull'utile comporta, con riferimento ai dati di gettito del preventivo 2009 (324 milioni di franchi), una perdita di 28.8 milioni di franchi per il Cantone e di 23.04 milioni di franchi per i Comuni (tenuto conto di un moltiplicatore medio comunale dell'80%). Complessivamente i minori introiti fiscali sono pertanto di 51.84 milioni di franchi con riferimento al 2009.

Valutando l'iniziativa, il Consiglio di Stato non può prescindere dal considerare la particolare situazione finanziaria del Cantone (ma anche dei comuni) che impone di giudicare, con attenzione e con doveroso rigore, non soltanto gli aumenti della spesa, ma anche le richieste che comportano una riduzione del gettito fiscale. Attenzione che è tanto più richiesta in un momento, come quello attuale, di difficoltà economiche e di prospettive future poco favorevoli che influenzano, negativamente, anche le finanze pubbliche.

L'obiettivo prioritario della legislatura (ancora confermato nell'ultimo adeguamento delle linee direttive e del piano finanziario) resta quello di perseguire a medio termine il risanamento delle finanze e di operare una politica finanziaria equilibrata, riservando le necessarie risorse per i nuovi compiti, fra i quali figurano anche riforme del nostro sistema fiscale, e per le misure per fronteggiare la situazione di crisi economica, che sono oggetto del presente messaggio. Misure queste ultime, che prevedono anche la riduzione temporanea di 0.5 punti dell'aliquota dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche (vedi misura 14).

Nel momento attuale (malgrado gli interventi oggetto del presente messaggio che sono comunque di carattere contingente poiché giustificati dalla particolare necessità di sostenere l'economia) si impone un periodo di consolidamento dei conti pubblici, oggettivamente non ancora strutturalmente equilibrati.

Le medesime considerazioni possono essere proposte anche in relazione ai sacrifici che la richiesta dell'iniziativa imporrebbe ai Comuni (Comuni che, ancora nelle discussioni riguardanti le misure del preventivo 2009 e la manovra finanziaria, hanno fermamente difeso la necessità di salvaguardare i loro gettiti comunali). Anche la posizione dei comuni espressa nel contesto dell'iniziativa popolare "*per una politica fiscale più vicina alla gente*" è stata, al riguardo delle misure che diminuiscono il gettito comunale, chiara.

Riteniamo pertanto che la proposta di diminuire l'aliquota d'imposizione delle persone giuridiche, benché teoricamente comunque auspicabile, non possa, purtroppo, al momento attuale, essere accolta per le conseguenze che questa riduzione comporterebbe

sulle finanze pubbliche. Non occorre d'altra parte dimenticare che questa stessa aliquota, limitatamente all'imposta cantonale, è già diminuita, con il 2008, dal 10 al 9% e che le stesse persone giuridiche beneficeranno, negli anni 2010 e 2011, della riduzione transitoria cantonale e comunale (dal 9% all'8.5%) oggetto delle proposte del presente messaggio (misura 14).

Per queste ragioni il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio di respingere l'iniziativa poiché le conseguenze che essa genererebbe sul gettito fiscale del Cantone sarebbero tali da vanificare tutti gli interventi di risanamento. Risulterebbe pregiudicata anche la possibilità di far fronte in modo adeguato ai nuovi compiti, non da ultimo anche a quelli che la Confederazione ancora imporrà ai cantoni nel contesto dell'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID). Ci riferiamo in particolare alla già prospettata riforma III delle imprese e alla riforma dell'imposizione della famiglia (ma questo elenco potrebbe anche essere più lungo in considerazione dei sempre più frequenti e, a volte, anche finanziariamente incisivi cambiamenti del diritto federale di riferimento per la nostra LT).

3.1.2 Iniziativa parlamentare generica del 17 dicembre 2008 di Francesco Maggi e confirmatari concernente la "creazione di un fondo per il risanamento energetico degli stabili"

Il 17 marzo 2009 il Gran Consiglio ha accolto l'iniziativa parlamentare generica in oggetto che chiedeva *"al Governo di dotare in tempi brevissimi il nostro Cantone delle basi legali necessarie per la costituzione di un fondo per il risanamento degli stabili, che permetta di accedere al finanziamento federale già nel 2009"*. Come detto il Gran Consiglio ha fatto propria questa richiesta *"dando mandato al Consiglio di Stato di concretizzarne gli obiettivi in una proposta di legge da sottoporre al Parlamento in tempi brevi"*.

Le azioni già intraprese e proposte dal Governo negli ultimi anni testimoniano la grande attenzione posta al risanamento energetico degli stabili e quindi come le motivazioni degli iniziativaisti siano già parte integrante della strategia ambientale dell'ente pubblico. A tale riguardo, rileviamo che la promozione delle energie rinnovabili indigene e di standard edilizi di avanguardia a livello energetico e ambientale figura espressamente anche nelle schede di attuazione del tema prioritario "Riscaldamento climatico, ambiente, energia" delle linee direttive 2008-2011. Scelta che figura esplicitamente anche negli indirizzi della scheda di Piano direttore V3 Energia in fase di prossima adozione.

Con il pacchetto di misure di sostegno all'occupazione e all'economia presentato in questo messaggio, il Governo propone una serie di interventi che rientrano a pieno titolo negli obiettivi perseguiti dall'iniziativa parlamentare. Tra le misure proposte, ha infatti inserito le misure 28 (promozione dello sfruttamento dell'energia solare termica) e 29 (promozione di standard edilizi di avanguardia a livello energetico e ambientale), senza dimenticare la misura 33 relativa agli impianti di riscaldamento a legna. L'impegno finanziario complessivo previsto è di 8 milioni di franchi sul periodo 2009-2011 e ciò senza considerare le misure di carattere fiscale riguardanti la proprietà immobiliare. Gli incentivi che si intendono proporre con queste misure congiunturali dovrebbero risultare particolarmente interessanti, in particolare per gli edifici plurifamigliari. Osserviamo inoltre che questi interventi beneficiano di contributi federali e potranno pure beneficiare automaticamente degli aumenti decisi dalle Camere federali per il risanamento energetico delle costruzioni valido per il 2009. De facto, l'accesso ai finanziamenti federali è già garantito, così come auspicato dagli iniziativaisti.

Al di là quindi di questioni prettamente tecniche e contabili su cui sarà comunque importante ragionare (costituzione o meno di un apposito fondo, comunque sconsigliato

dalle direttive del Manuale di contabilità pubblica dei Cantoni), sottolineiamo come l'obiettivo fondamentale alla base della decisione del Parlamento, ossia il sostegno al risanamento energetico degli stabili, possa già trovare riscontro, almeno per gli anni 2009-2011, nelle misure di tipo ambientale proposte in questo messaggio. Si tratta, come indicato precedentemente, di 8 milioni di franchi, che potranno generare investimenti privati valutati tra i 20 e i 28 milioni di franchi.

A breve termine e per l'intero periodo di legislatura, riteniamo quindi che le proposte inserite in questo messaggio costituiscano già un'adeguata risposta alla decisione del 17 marzo 2009 del Parlamento, che chiedeva al Governo di concretizzare gli obiettivi dell'iniziativa tramite una proposta di legge da sottoporre in tempi brevi.

Rileviamo inoltre come la richiesta di disporre di una base legale specifica sia al momento problematica da concretizzare. La soluzione cantonale dovrà infatti fare riferimento ed essere coordinata con quanto previsto a livello federale relativamente ai programmi decennali che la Confederazione dovrebbe avviare a partire dal 2010/2011 in conformità ai piani di azione decisi nel 2008 sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica, dotati complessivamente di 100 milioni di franchi. Questo tema è seguito con particolare attenzione dal Governo. Nel momento in cui saranno conosciuti i termini dei programmi decennali a livello nazionale (definitiva chiarezza sarà fatta soltanto nel corso del 2010), potrà quindi valutare e decidere con maggiore cognizione di causa in che misura e in che forma proporre un nuovo quadro di riferimento per la promozione del risanamento energetico degli stabili e più in generale per l'intera politica volta alla riduzione del fabbisogno energetico in combustibili fossili.

3.2 Mozioni

Il 21 ottobre 2008 Rinaldo Gobbi e Edo Bobbià hanno inoltrato una mozione concernente "*le spese deducibili degli immobili appartenenti alla sostanza privata (art. 31 LT)*".

La mozione chiede di abolire l'attuale limite di 10 anni previsto dall'art. 2 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria (RLT) che condiziona il metodo di deduzione delle spese di manutenzione degli immobili (se forfait o spese effettive). La misura 11 indicata nel rapporto del 4 marzo 2009, di competenza del Consiglio di Stato, prevede di intervenire proprio nel senso richiesto dai mozionanti.

La misura tende a favorire l'economia, incentivando i lavori di manutenzione degli immobili privati attraverso la possibilità di dedurre dal reddito i costi di manutenzione. Essa chiede infatti di abolire l'attuale limite di attesa di 10 anni che, secondo il RLT, condiziona la possibilità di scelta da parte del contribuente del metodo di deduzione delle spese di manutenzione degli immobili privati. Il vigente art. 2 cpv. 2 RLT prevede infatti che il contribuente, che sceglie il sistema di deduzione delle spese effettive, deve attenersi a questo sistema di deduzione per un periodo di almeno 10 anni. In pratica (e diversamente da quanto previsto per l'imposta federale diretta) per l'imposta cantonale non è ora data la possibilità di passare, di anno in anno (o di periodo fiscale in periodo fiscale), dal sistema di deduzione delle spese effettive a quello della deduzione del forfait e viceversa.

Con la modifica del RLT che si prevede di introdurre dal 1° gennaio 2010 il contribuente potrà invece, in relazione ad ogni singolo periodo fiscale (e senza limitazione alcuna), liberamente scegliere il metodo di deduzione che più gli conviene (forfait o spese effettive). Le disposizioni del nostro ordinamento tributario cantonale saranno così allineate a quelle delle corrispondenti norme dell'imposta federale diretta, rimanendo però nel contempo più generose, ciò che comporta anche una semplificazione per i contribuenti.

L'attuazione di questa misura non comporta alcuna modifica della LT, ma soltanto l'adeguamento del RLT (abrogazione dell'art. 2 cpv. 2) che è di competenza del Consiglio di Stato.

Con la prevista modifica dell'art. 2 cpv. 2 RLT la mozione è da considerare evasa.

3.3 Interrogazioni

3.3.1 Interrogazione n. 255/08 del 24 novembre 2008 di Lorenzo Quadri "La Task Force anticrisi del DFE promuoverà l'occupazione dei ticinesi? Oppure i lavoratori residenti e quelli in arrivo da Oltreconfine verranno posti sullo stesso piano?"

L'interrogazione pone due interrogativi:

- in primo luogo, partendo dalla preoccupazione per un possibile consistente aumento della disoccupazione nei prossimi mesi, chiede al Governo di orientare la propria azione in modo da favorire l'occupazione della manodopera ticinese rispetto a quella proveniente dalla vicina Penisola (frontalieri o altre tipologie di lavoratori);
- in secondo luogo, basandosi sui dati positivi relativi agli incassi per imposte registrati fino al 31 ottobre 2008, sollecita il Governo, quale prima e più semplice misura di rilancio economico, a cancellare gli aggravii fiscali previsti in varia forma nel Preventivo 2009.

Per quanto riguarda il primo interrogativo, le preoccupazioni espresse trovano un adeguato riscontro nel rapporto del 4 marzo 2009, che pone, tra i principali criteri di scelta delle misure di sostegno all'occupazione, quello di "*Un indotto massimo per il territorio*". Adottando questo criterio, il Governo ha considerato che "*in un'economia aperta come quella ticinese è fondamentale promuovere misure che abbiano un effetto massimo sul territorio, senza eccessive "fughe" di reddito verso l'esterno dei confini cantonali*" (p. 56 del rapporto citato). L'obiettivo è quindi quello di mirare l'intervento congiunturale su settori domestici, con forza lavoro il più possibile residente entro i confini cantonali. L'identificazione di misure che rispettano questo criterio non è tuttavia immediata, in quanto:

- da un lato, la nostra economia è fortemente connessa con quelle più o meno vicine: basti pensare al settore dell'edilizia, volto alla produzione interna, ma che utilizza fattori di produzione che non necessariamente sono prodotti (materiale) o risiedono (lavoratori) in Ticino;
- dall'altro, il Cantone ha margini di manovra estremamente ridotti, per non dire nulli, nell'orientare le scelte di assunzione e di impiego di personale delle aziende. Siccome la maggior parte dei provvedimenti anticrisi decisi dovranno essere concretizzati dal mondo economico, è quindi evidente che le ripercussioni sull'impiego non possono essere stabilite a priori. Ciò è possibile solo quando lo Stato è anche datore di lavoro.

Per quanto riguarda il secondo interrogativo, al di là delle considerazioni relative agli incassi al 31 ottobre 2008, che, come più volte ricordato, comprendono entrate supplementari riferite ad anni di buona congiuntura e quindi poco rappresentative dell'evoluzione futura dei gettiti, ribadiamo che le misure di sostegno all'occupazione e all'economia devono risultare conciliabili con gli obiettivi di politica finanziaria definiti e perseguiti dal Governo nell'ambito del Piano finanziario e delle Linee direttive 2008-2011 e non intaccare il senso degli accordi politici faticosamente raggiunti nell'ambito del preventivo 2009. Le scelte operate, oltre a costituire una premessa fondamentale, ma non ancora sufficiente, per permettere al Cantone di ritrovare a termine un equilibrio strutturale

dei conti pubblici, rappresentano infatti il frutto di una condivisione di intenti cui il Governo non vuole chiaramente venire meno.

3.3.2 Interrogazione n. 9/09 dell'11 gennaio 2009 di Franco Celio "Quali misure "anti-crisi" dalla Confederazione?"

L'interrogante chiede *"in quale misura il Cantone Ticino è coinvolto nelle misure adottate dalla Confederazione in particolare per quanto concerne le infrastrutture intese a eliminare strozzature esistenti nell'ambito della circolazione stradale"*.

La Confederazione ha adottato l'11 febbraio 2009 un secondo pacchetto di misure a sostegno dell'economia per un importo di 700 milioni di franchi. Fra le misure indicate dal Consiglio federale ce ne sono alcune che riguardano direttamente il Ticino: investimenti in un nuovo sistema di calcolo ad alte prestazioni per il Centro svizzero di calcolo scientifico di Manno (13 mio), recupero di selve castanili importanti per l'agricoltura nel Cantone Ticino (4 mio). Altre misure toccano indirettamente il nostro Cantone: finanziamento di un'offensiva nel marketing del turismo di Svizzera turismo (12 mio), nuovi versamenti a favore del fondo per lo sviluppo regionale (100 mio), aiuti all'investimento in impianti fotovoltaici (10 mio), incentivazione di progetti di teleriscaldamento (30 mio), sostituzione degli impianti di riscaldamento elettrici con pompe di calore, riscaldamenti solari e a legna (10 mio). Sono pure previsti 150 milioni per l'infrastruttura ferroviaria delle FFS.

Per quanto riguarda la galleria stradale del San Gottardo, il Consiglio federale ha risposto il 5 dicembre 2008 alle mozioni presentate il 2 ottobre 2008 da Fabio Abate al Consiglio nazionale e da Dick Marty al Consiglio degli Stati e al postulato di Filippo Lombardi del 3 ottobre 2008 e propone di respingere i tre atti parlamentari. Il Governo federale è contrario al raddoppio poiché violerebbe la Costituzione federale che vieta di aumentare la capacità di transito nella regione alpina (Iniziativa della Alpi). Per quanto riguarda il risanamento della galleria, il Consiglio federale precisa che dovrà essere effettuato tra circa 10/15 anni. Vi è quindi tutto il tempo per adottare quei provvedimenti che garantiscano anche durante i lavori di manutenzione un normale transito sull'asse nord-sud. A questo proposito la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati ha presentato il 12 gennaio 2009 un postulato che chiede al Consiglio federale di sottoporre al Parlamento, entro la fine del 2010, un piano per gli interventi di risanamento di cui necessita la galleria del San Gottardo. A questo atto parlamentare il Governo federale non ha ancora risposto. Tocca comunque al Parlamento federale prendere le decisioni in merito e sarà compito della Deputazione ticinese alle Camere federali fare i passi necessari per raggiungere gli obiettivi proposti. Come noto i contatti tra il Consiglio di Stato e la Deputazione alle Camere sono costanti.

Il collegamento autostradale nord-sud è vitale per il nostro Cantone, che si opporrà in tutti i modi a delle interruzioni di transito pregiudizievoli per la mobilità e l'economia ticinese. Nel caso in cui si profilasse un'apertura in tema di raddoppio, il nostro Cantone ne sosterrà la realizzazione; non dovesse essere il caso, il Ticino dovrà innanzitutto difendere i suoi interessi in occasione dei previsti lavori di risanamento, senza con ciò rinunciare a premere per ottenere, come da sempre postulato, un collegamento bidirezionale continuo, sicuro e duraturo nel tempo e cioè rispondente agli interessi vitali del Cantone Ticino.

3.3.3 Interrogazione n. 22/09 del 20 gennaio 2009 di Pierre Rusconi "TaskForce - Quali tempi, quali costi?"

L'interrogante, a nome del Gruppo UDC, chiede informazioni sui tempi previsti per l'elaborazione delle proposte di sostegno all'economia e i costi dei membri esterni che hanno fatto parte della TaskForce. Con la presentazione del documento del 4 marzo 2009

e del presente messaggio, il Consiglio di Stato ritiene evasa la risposta all'interrogazione, rilevando nel contempo che la citata TaskForce è stata interamente costituita da personale interno all'Amministrazione.

4. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il presente messaggio concretizza gli obiettivi del Consiglio di Stato definiti nel primo aggiornamento delle Linee direttive e del Piano finanziario del dicembre 2008, che indicava in particolare (p. 144): "Misure di sostegno dell'economia. Il Governo si è dato quale obiettivo quello di presentare entro i primi due mesi del 2009 la strategia che intende adottare in relazione al peggioramento della situazione congiunturale. Nel rispetto dell'equilibrio strutturale del conto di gestione corrente e tenuto conto dei limiti imposti dalla sua situazione di piccolo territorio in un'economia aperta, si tratta di valutare l'efficacia e i margini di miglioramento degli strumenti di promozione economica e degli ammortizzatori sociali già oggi a disposizione, completandoli se del caso con nuove proposte".

I decreti legislativi allegati si basano sul rapporto del Consiglio di Stato del 4 marzo 2009 "Rapporto del Consiglio di Stato sulle misure di sostegno all'occupazione e all'economia per il periodo 2009-2011" e formalizzano le misure di competenza del Gran Consiglio.

4.1 Conseguenze finanziarie

L'impatto finanziario complessivo delle misure proposte con questo messaggio è, al lordo, di circa 60 milioni di franchi; dedotte le partecipazioni di altri enti per circa 4 milioni di franchi, l'onere netto è pari a circa 56 milioni di franchi.

Questi importi non comprendono eventuali oneri legati alla fideiussione solidale rilasciata a garanzia della linea di credito di 30 milioni di franchi istituita da Banca Stato (vedi misura 17). La garanzia è infatti menzionata in calce al bilancio e non ha quindi un impatto immediato e diretto né sul conto di gestione corrente (a meno che nell'ambito delle prossime chiusure contabili si verifichi l'esigenza di aumentare il fondo accantonamenti), né su quello degli investimenti. Rispetto a quanto illustrato nella tabella 1, l'onere lordo risulta pertanto più basso di 30 milioni di franchi e quello netto di 10.

4.1.1 Uscite d'investimento

Complessivamente, nel periodo 2009-2011, le proposte presentate con questo messaggio implicano un incremento dell'onere lordo per investimenti di 13.46 milioni di franchi e netto di 9.74. Crediti supplementari sono in particolare attribuiti ai seguenti settori:

- 43 "Formazione professionale" per quanto riguarda la misura 43 "Contributo al CFP di Gordola della SSIC" (2.461 milioni di franchi al lordo, 1.64 al netto, posizione 436);
- 52 "Depurazione delle acque, energia e protezione aria" per quanto riguarda:
 - la misura 28 "Promozione sfruttamento dell'energia solare termica" (3 milioni di franchi al lordo, 2 al netto, posizione 526);
 - la misura 29 "Promozione di standard edilizi di avanguardia a livello ambientale" (3 milioni di franchi al lordo, 2 al netto; posizione 526);
- 55 "Economia forestale" per quanto riguarda la misura 33 "Impianti di riscaldamento a legna (2 milioni di franchi al lordo, 1.1 al netto; posizione 559 2);

- 81 "Capitali e dotazioni di terzi" per quanto riguarda la misura 26 "Credito quadro per investimenti comunali (3 milioni di franchi; posizione 812 3).

4.1.2 Spese di gestione corrente

Le misure oggetto dei decreti legislativi allegati comportano alla gestione corrente un onere lordo complessivo, straordinario e limitato agli anni 2009-2011, di 46.9 milioni di franchi (46 milioni al netto), da destinare ai seguenti interventi:

- prolungo contributo per l'alloggio fino al 2011 (misura 10; Crb 229) per una spesa supplementare complessiva di 897'000 franchi;
- potenziamento transitorio degli assegni familiari di complemento (misura 13; Crb 210), per un onere lordo di circa 7 milioni di franchi, compensato parzialmente da minori oneri nel settore dell'assistenza (Crb 221) per circa 2 milioni di franchi;
- potenziamento straordinario delle attività di promozione economica (misure 15, 16, 18, 19 e 20; Crb 831) per una spesa complessiva di 2.7 milioni di franchi;
- introduzione di ecoincentivi alla rottamazione (misura 23, Crb 116) per un valore di 4.5 milioni di franchi;
- aumento transitorio della dotazione del Fondo di aiuto patriziale (misura 42, Crb 114) per una spesa supplementare di 0.6 milioni di franchi;
- aumento della dotazione per periodi di pratica professionale (misura 56, Crb 843) per una spesa aggiuntiva di 1.35 milioni di franchi;
- potenziamento delle azioni di collocamento a tirocinio e di inserimento nel mondo del lavoro (primo impiego), nonché istituzione di nuovi corsi nell'ambito della formazione professionale (misure da 55 a 63; Crb 560) per un impegno lordo aggiuntivo di circa 3.3 milioni di franchi e netto di 2.43;
- a queste maggiori uscite, si aggiunge la minore entrata relativa alla riduzione transitoria dell'aliquota dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche: l'onere è valutato complessivamente a 28.55 milioni di franchi, di cui 13.72 relativo al 2010 e 14.83 al 2011.

Ribadiamo che dagli importi indicati sopra è esclusa la misura 17 (fideiussione a garanzia della linea di credito istituita da BancaStato). La misura implica infatti un potenziale impegno del Cantone di 10 milioni di franchi, che figurerà tuttavia solo in calce al bilancio. Con la chiusura dei conti 2009, si potrà valutare se questo impegno aggiuntivo richiede o meno un adattamento degli accantonamenti per perdite su crediti e fideiussioni eseguiti annualmente in sede di chiusura dei conti.

4.2 Altre conseguenze finanziarie del pacchetto di misure di sostegno all'occupazione e all'economia

L'impatto finanziario indicato al capitolo 4.1. considera unicamente gli oneri derivanti dalle basi legali sottoposte per approvazione al Parlamento (esclusi quelli relativi alla fideiussione concessa a BancaStato). Non considera quindi quelli relativi alle misure comprese nel rapporto del Consiglio di Stato del 4 marzo che:

- pur essendo di competenza del Gran Consiglio, non possono essere inserite nel presente messaggio in quanto richiedono ulteriori approfondimenti prima di essere sottoposte all'approvazione del Parlamento (vedi tabella 2);

- sono già state sottoposte separatamente al Parlamento (vedi tabella 2);
- sono di competenza del Consiglio di Stato, sia perché lo stanziamento dei singoli crediti di impegno previsti nell'ambito della misura rientrano nei limiti di competenza del Governo (misure 30, 31, 32, 44 e 45), sia perché si tratta semplicemente di anticipare la realizzazione di opere già votate dal Parlamento (misura 51). Queste misure sono riassunte nella tabella che segue.

Tabella 3: misure di competenza del Consiglio di Stato

Misura (scheda n.) Valori in 1'000 fr.	Onere cumulato 2009-2011		
	Onere lordo	di cui contributi esterni	Genere onere ¹⁾
1 Introduzione di un sistema di monitoraggio	-	-	
2 Coordinamento amministrativo grossi progetti	-	-	
3 Favorire l'utilizzo di periodo di occupazione temporanea (POT)	0	0	GC
4 Disposizioni più flessibili in materia di Indennità di orario ridotto	-	-	
5 Assunzione di un numero sufficiente di collocatori	4'000	4'000	GC
6 Incremento temporaneo personale c/o USSI	n.q.	n.q.	
7 Incremento temporaneo personale di alcune istanze giudiziarie	n.q.	n.q.	
8 Incremento temporaneo personale c/o UEF	n.q.	n.q.	
11 Agevolazioni fiscali per i lavori di man. negli immobili	n.q.	n.q.	
12 Sostenere un'amnistia fiscale generale	n.q.	n.q.	
21 Merc. lavoro: libera circolazione e reciprocità	-	-	
25 Commercio - Aperture domenicali negozi a Chiasso	-	-	
27 Maggiori contingenti LAFE	-	-	
30 Bosco di protezione: selvicoltura	4'400	2'300	Inv
31 Bosco di protezione: opere antincendio	500	300	Inv
32 Biodiversità (selve castanili + agric.)	500	300	Inv
44 Bosco di protezione: infrastrutture stradali	2'600	1'400	Inv
45 Premunizione forestali	4'700	2'500	Inv
51 Manutenzione programmata stabili	7'900	0	Inv
53 Agricoltura - azione straordinaria bonifica terreni	2'000	2'000	GC
Totali	26'600	12'800	
Onere netto	13'800		

Note:

1) GC = conto di gestione corrente; Inv = conto degli investimenti.

4.3 Conseguenze sul preventivo 2009

Diverse delle misure proposte nel presente messaggio esplicheranno i loro effetti finanziari già a partire dal 2009, ciò che richiederebbe un aggiornamento del preventivo dell'anno in corso. Considerata tuttavia la difficoltà nel prevedere il momento effettivo dell'entrata in vigore delle varie misure (iter parlamentare e termini referendari) è anche possibile che taluni interventi previsti sui tre anni subiscano dei leggeri ritardi di implementazione e che parte di quanto non si potrà attuare nel 2009 sarà recuperato nei due anni successivi. Limitandoci ai nuovi oneri di gestione corrente, si pensi per esempio alle misure relative agli ecoincentivi, all'aumento del fondo aiuto patriziale o ancora ai contributi versati nel settore della formazione e dell'inserimento professionale; la loro introduzione nel corso del 2009 non permetterà verosimilmente di rispettare un'equa distribuzione nel tempo del

credito stanziato ed è pertanto probabile che la parte più importante sarà spesa nel periodo 2010-2011.

Rinunciamo pertanto a quantificare questi oneri aggiuntivi, fermo restando la necessità di evidenziarli adeguatamente in sede di consuntivo. Dal profilo formale, l'approvazione degli allegati decreti legislativi rappresenta comunque una base legale sufficiente per autorizzare il Consiglio di Stato ad eseguire le spese previste.

4.4 Conseguenze sul personale

Le misure proposte nel presente messaggio non comportano alcun potenziamento duraturo del personale dello Stato. Al di là delle misure relative alla formazione professionale, soltanto l'implementazione della misura 28 richiederà un supporto amministrativo supplementare stimato in un 50% di unità tecnico amministrativa per almeno i primi 12 mesi. Il relativo onere andrà comunque in deduzione del credito stanziato.

Aggiungiamo che per quanto riguarda le misure di competenza del Consiglio di Stato saranno possibili alcuni potenziamenti transitori (vedi in particolare le misure 5, 6 e 7 della tabella 3), se adeguatamente motivati e solo se giustificati dall'aumento delle attività di singoli servizi in relazione all'andamento economico.

4.5 Conseguenze per i Comuni

La riduzione transitoria dell'imposta sugli utili delle persone giuridiche (misura 14) si applica anche ai Comuni: il minor gettito, a parità di moltiplicatore di imposta, è valutato a 22.83 milioni di franchi, 10.97 nel 2010 e 11.86 nel 2011. All'opposto, il nuovo credito quadro per investimenti garantirà un contributo supplementare di 3 milioni di franchi ai Comuni periferici, mentre, a seguito della misura 13, la loro quota parte di finanziamento ai costi dell'assistenza diminuirà di 0.2 milioni all'anno.

4.6 Monitoraggio

Oltre all'introduzione di un sistema di controllo dell'evoluzione economica (vedi misure di competenza del Consiglio di Stato), il Consiglio di Stato garantirà la messa in atto di un monitoraggio costante concernente l'attuazione delle singole misure. Il Parlamento sarà aggiornato periodicamente sullo stato di implementazione del programma nell'ambito dei messaggi sui preventivi e sui consuntivi.

5. CONCLUSIONI

Le proposte contenute nel presente messaggio concretizzano parte delle misure di competenza del Gran Consiglio contenute nel rapporto del Consiglio di Stato del 4 marzo 2009. Alcune di esse richiedono da parte del Consiglio di Stato l'emanazione di norme esecutive che ne fissino le modalità di intervento. Nel corso dei prossimi mesi, si tratterà pure di affinare e definire gli interventi di competenza del Parlamento rimasti esclusi dal presente messaggio perché non sufficientemente maturi, nonché i provvedimenti di esclusiva competenza del Governo. Per i primi, prevediamo l'inoltro nel corso dei prossimi mesi di singoli messaggi per la richiesta dei relativi crediti.

Fatte queste considerazioni, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare gli allegati decreti legislativi.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente un credito complessivo di franchi 78'000'000.-, da destinare a progetti di rilancio economico e di sostegno dell'occupazione, nonché allo sviluppo della ricerca scientifica e delle energie rinnovabili nel periodo 2007-2010 del 21 marzo 2007; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

Il Decreto legislativo concernente un credito complessivo di franchi 78'000'000.-, da destinare a progetti di rilancio economico e di sostegno dell'occupazione, nonché allo sviluppo della ricerca scientifica e delle energie rinnovabili nel periodo 2007-2010 del 21 marzo 2007 è così modificato:

Art. 28 cpv. 3 (nuovo)

³Per i crediti di cui agli articoli 18 a 27 il decreto legislativo resta in vigore fino al 31 dicembre 2011.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la prorogazione dei sussidi per l'alloggio che scadono nel periodo 2009-2011

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visti

- la Legge sull'abitazione del 22 ottobre 1985;
- il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹I sussidi cantonali di cui agli articoli 45c e 45d della Legge sull'abitazione che giungono a scadenza nel periodo 1° gennaio 2009 - 30 novembre 2011 sono prorattati fino al 31 dicembre 2011.

²Il sussidio ammonta allo 0.4% dei costi d'investimento. Per gli alloggi occupati da anziani e invalidi il sussidio ammonta allo 0.6% del costo d'investimento.

³Per le abitazioni locative rinnovate il sussidio ammonta, per tutte le categorie di inquilini, allo 0.4% dei costi d'investimento.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

nel settore degli assegni familiari di complemento

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Assegno di prima infanzia: limite di età del figlio	Articolo 1 Richiamato l'art. 53 Laf, l'assegno di prima infanzia è riconosciuto: a) fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui l'ultimo figlio compie i tre anni, se egli li compie fra il mese di gennaio e il mese di agosto; b) fino alla fine del mese di compimento dei tre anni dell'ultimo figlio, se egli li compie fra il mese di settembre e il mese di dicembre.
Assegno integrativo: supplemento degressivo per il primo figlio	Articolo 2 ¹ Richiamati gli artt. da 47 a 49 Laf, nonché da 3 a 10 Laps, all'importo massimo dell'assegno integrativo per il primo figlio beneficiario di assegno è aggiunto un supplemento, se nonostante il riconoscimento dell'assegno integrativo l'unità di riferimento ha ancora una lacuna di reddito. ² Se la lacuna di reddito residua dell'unità di riferimento è uguale o superiore al supplemento massimo, è accordato il supplemento massimo. Se la lacuna di reddito residua è inferiore al supplemento massimo, l'importo del supplemento corrisponde alla lacuna di reddito residua. ³ Il supplemento massimo corrisponde a 2'000 franchi all'anno.
Assegno di prima infanzia e prestazione assistenziale: lacuna di reddito residua	Articolo 3 La lacuna di reddito residua che determina il diritto all'assegno di prima infanzia ed alla prestazione assistenziale è diminuita dell'importo del supplemento riconosciuto ai sensi dell'art. 2.
Entrata in vigore e durata	Articolo 4 ¹ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. ² Esso entra in vigore il 1° gennaio 2010 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2011.

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Articolo 314b1 (nuovo)

**Imposta sull'utile
delle persone
giuridiche; riduzione
d'imposta**

Per i periodi fiscali 2010 e 2011 l'aliquota dell'imposta sull'utile di cui agli articoli 76 e 79 è oggetto di una riduzione d'imposta di 0.5 punti percentuali.

II. Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito complessivo di franchi 2'700'000.- da destinare a interventi straordinari nel settore della promozione economica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

¹È stanziato un credito quadro di franchi 2'700'000.- destinato a interventi straordinari nel settore della promozione economica per il periodo 2009-2011.

²Il credito è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della promozione economica.

Articolo 2

¹Franchi 1'500'000.- del credito quadro di cui all'art. 1 sono destinati a sostenere la partecipazione di aziende ticinesi a fiere specialistiche nazionali e internazionali.

²Il Consiglio di Stato stabilisce i criteri per la determinazione dei sussidi versati alle aziende che partecipano a fiere specialistiche.

³Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento dei singoli crediti d'impegno.

Articolo 3

¹Franchi 600'000.- del credito quadro di cui all'art. 1 sono destinati a rilanciare l'iniziativa di marketing territoriale Copernico, estendendola anche alla promozione della piazza finanziaria ticinese.

²Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento dei singoli crediti d'impegno.

Articolo 4

¹Franchi 600'000.- del credito quadro di cui all'art. 1 sono destinati a campagne straordinarie di promozione del settore turistico ticinese.

²Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento dei singoli crediti d'impegno.

³Ticino Turismo è responsabile della gestione operativa e finanziaria delle campagne di promozione. Esso è tenuto ad elaborare all'indirizzo del Consiglio di Stato un rendiconto finale sugli effetti delle misure.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rilascio di una garanzia da parte del Cantone a favore della Banca dello Stato del Cantone Ticino per la concessione di crediti a favore di nuove iniziative e progetti da stanziare a sostegno delle piccole e medie imprese colpite dalla crisi in atto

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

¹A garanzia della linea di credito complessiva di 30 milioni di franchi messa a disposizione dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino (in seguito BancaStato) per la concessione di crediti a favore di piccole e medie imprese che intendono investire in nuove iniziative e in nuovi progetti, lo Stato rilascia a favore della stessa una fideiussione solidale a copertura di eventuali perdite subite nell'ambito della linea di credito.

²La garanzia dello Stato è pari a 1/3 di ogni singolo credito erogato da BancaStato nell'ambito della linea di credito; l'importo complessivo delle garanzie rilasciate dallo Stato può raggiungere al massimo 10 milioni di franchi.

³La garanzia dello Stato è concessa per crediti erogati da BancaStato nel corso di un periodo di dodici mesi; tenuto conto dell'evoluzione economica e nei limiti dell'importo complessivo di cui al cpv. 2, il Consiglio di Stato, in accordo con BancaStato, può estendere questo periodo per al massimo altri dodici mesi.

⁴Ogni fideiussione solidale rilasciata dallo Stato a favore di BancaStato ha una durata minima di cinque anni, rinnovabile per cinque anni al massimo.

⁵BancaStato è responsabile della gestione della linea di credito complessiva come pure della definizione della procedura di presentazione delle richieste e dei criteri di valutazione dei progetti. Essa è tenuta inoltre ad informare regolarmente il Consiglio di Stato sull'utilizzo del credito.

Articolo 2

¹La copertura della fideiussione solidale è garantita dal fondo di accantonamento per perdite su creditori e fideiussioni, iscritto a bilancio dello Stato.

²Le perdite derivanti dalla linea di credito complessiva istituita da BancaStato, limitatamente alla quota coperta dalla fideiussione dello Stato, sono a carico del fondo di accantonamento per perdite su crediti e fideiussioni.

Articolo 3

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di franchi 4'500'000.- per l'introduzione di incentivi alla rottamazione di veicoli

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹È stanziato un credito complessivo di franchi 4'500'000.- per il periodo 2009-2011, per gli incentivi alla rottamazione, tramite contributo finanziario sul prezzo di acquisto del veicolo.

²Il consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito quadro e per lo stanziamento dei singoli crediti d'impegno.

³Il credito è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato disciplina, per il tramite di un apposito Regolamento, l'applicazione degli incentivi alla rottamazione.

Articolo 3

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di franchi 3'000'000.- per sostenere l'esecuzione di investimenti comunali

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹È stanziato un credito quadro di franchi 3'000'000.- per il sostegno di investimenti comunali nel periodo 2009-2011.

²La spesa è iscritta nel conto degli investimenti del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.

Articolo 2

¹Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione del credito quadro in singoli crediti di impegno, tenendo conto dei seguenti principi:

- a. sono finanziabili investimenti di sviluppo infrastrutturale e socio economico, con priorità ai progetti che implicano investimenti in infrastrutture di base;
- b. ne beneficiano prioritariamente comuni periferici aggregati o in fase di aggregazione;
- c. gli investimenti in oggetto non sono ancora iniziati;
- d. gli aiuti stanziati decadono se le opere oggetto del sussidio non iniziano entro l'anno 2011;
- e. l'aiuto straordinario è determinante per la realizzazione dell'opera o l'anticipo della stessa rispetto alle intenzioni del Comune;
- f. il Consiglio di Stato tiene conto inoltre dell'impatto sull'economia locale e, nel limite del possibile, di un'adeguata ripartizione geografica.

²Il Consiglio di Stato determina tramite decreto esecutivo le modalità di attribuzione degli aiuti.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di franchi 3'000'000.- allo scopo di promuovere lo sfruttamento dell'energia solare termica mediante la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'appoggio ai sistemi di riscaldamento di edifici pubblici e privati e di piscine

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito di franchi 3'000'000.- allo scopo di promuovere lo sfruttamento dell'energia solare termica mediante la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'appoggio ai sistemi di riscaldamento di edifici pubblici e privati e di piscine.

Articolo 2

¹Il Consiglio di Stato fisserà, mediante decreto esecutivo, i criteri per la determinazione dei sussidi.

²Il Consiglio di Stato presenterà annualmente un rapporto comprendente il rendiconto con l'analisi sui risultati ottenuti e la loro efficacia.

Articolo 3

¹Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo.

²I contributi federali andranno in diminuzione del credito di cui all'art. 1 e saranno accreditati alla corrispondente voce delle entrate.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di franchi 3'000'000.- allo scopo di promuovere la realizzazione di edifici secondo lo standard Minergie P e Minergie ECO e il risanamento di edifici secondo lo standard Minergie

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito di franchi 3'000'000.- allo scopo di promuovere la realizzazione di edifici secondo lo standard Minergie P e Minergie ECO e il risanamento di edifici secondo lo standard Minergie.

Articolo 2

¹Il Consiglio di Stato fisserà, mediante decreto esecutivo, i criteri per la determinazione dei sussidi.

²Il Consiglio di Stato presenterà annualmente un rapporto comprendente il rendiconto con l'analisi sui risultati ottenuti e la loro efficacia.

Articolo 3

¹Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo.

²I contributi federali andranno in diminuzione del credito di cui all'art. 1 e saranno accreditati alla corrispondente voce delle entrate.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di franchi 2'000'000.- per la promozione di teleriscaldamenti a legna

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È concesso il credito di franchi 2'000'000.- per la promozione di teleriscaldamenti a legna.

Articolo 2

¹Il credito concesso va a favore del conto contributi per investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione forestale.

²I contributi federali andranno in diminuzione del credito di cui al cpv. 1 e saranno accreditati alla corrispondente voce delle entrate.

Articolo 3

I sussidi a saldo sono versati solo dopo l'avvenuta misurazione dei gas combustibili da parte dell'Ufficio della protezione dell'aria, oltre alla presentazione dei piani degli edifici riscaldati con il calcolo che attesti l'effettiva SRE servita dall'impianto.

Articolo 4

Il Consiglio di Stato fisserà, mediante decreto esecutivo, i criteri per la determinazione dei sussidi.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'aumento transitorio di franchi 600'000.- della dotazione del Fondo di aiuto patriziale

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

¹È stanziato un credito di franchi 600'000.- per il sostegno agli investimenti in ambito patriziale nel periodo 2009-2011, da versare alla dotazione del Fondo di aiuto patriziale.

²Il credito è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato, affiancato dalla Commissione consultiva giusta l'art. 27 cpv. 1 della Legge organica patriziali (LOP), suddivide il credito in singoli crediti di impegno, tenendo conto dei seguenti principi:

- a. sono finanziabili investimenti atti a incrementare le attività dei Patriziati a favore della collettività, con lo scopo di rafforzarne il ruolo nelle attività di promozione e di mantenimento / miglioramento del territorio;
- b. ne beneficiano prioritariamente i Patriziati che possono dimostrare spirito imprenditoriale, senza disporre di sufficienti risorse finanziarie per sopportare spese d'investimento d'interesse pubblico essenziale sproporzionate ai mezzi disponibili e tali da pregiudicarne l'equilibrio finanziario;
- c. gli investimenti in oggetto non sono ancora iniziati;
- d. gli aiuti stanziati decadono se le opere oggetto del sussidio non iniziano entro l'anno 2011;
- e. l'aiuto straordinario è determinante per la realizzazione dell'opera;
- f. il Consiglio di Stato tiene conto inoltre dell'impatto sull'economia locale e, nel limite del possibile, di una adeguata ripartizione geografica.

Articolo 3

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento del contributo cantonale massimo di franchi 1'641'000.- e il riversamento della quota massima di franchi 820'500.- del montante dei contributi forfetari federali per lavori urgenti di risanamento tecnico nel Centro di formazione professionale di Gordola della SSIC, Sezione Ticino

il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Per i lavori urgenti di risanamento tecnico del Centro di formazione professionale di Gordola della Società svizzera degli impresari costruttori sono approvati:

- a) lo stanziamento del contributo cantonale massimo di franchi 1'641'000.-;
- b) il riversamento della quota massima di franchi 820'500.- del montante dei contributi forfetari federali.

Articolo 2

¹Il contributo cantonale è iscritto al conto investimenti del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione formazione professionale.

²L'uscita per il riversamento della quota del montante dei contributi federali è addebitata al fondo per il finanziamento degli investimenti effettuati dal Cantone o da terzi nell'ambito della formazione professionale.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito complessivo di franchi 4'650'000.- da destinare a interventi di sostegno all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e alla formazione professionale in ambiti particolarmente promettenti nel periodo 2009-2011

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È stanziato un credito quadro di franchi 4'650'000.- per il periodo 2009-2011, destinato a interventi di sostegno all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e alla formazione professionale in ambiti particolarmente promettenti.

Articolo 2

¹Franchi 530'000.- del credito quadro di cui all'art. 1 sono destinati al potenziamento delle azioni "Promotir" e "ARI", finalizzate alla promozione del tirocinio e al collocamento dei giovani neo-qualificati.

²I contributi federali andranno in diminuzione del credito di cui al cpv. 1 e saranno accreditati alla corrispondente voce delle entrate.

³Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito quadro di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento dei singoli crediti d'impegno.

⁴Il credito di cui al cpv. 1 è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale.

Articolo 3

¹Franchi 1'350'000.- del credito quadro di cui all'art. 1 sono destinati a un incentivo supplementare per giovani al primo impiego, tramite la presa a carico da parte dello Stato dei costi di partecipazione finanziaria del datore del lavoro ai periodi di pratica professionale previsti dalla LADI, conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 4a della Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997.

²Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito quadro di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento dei singoli crediti d'impegno.

³Il credito di cui al cpv. 1 è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione del lavoro.

Articolo 4

¹Franchi 2'770'000.- del credito quadro di cui all'art. 1 sono destinati all'introduzione temporanea di nuovi percorsi formativi nei settori delle energie rinnovabili, dell'elettrotecnica, della meccanica delle macchine, della sanità e socialità, del turismo, della sicurezza e a corsi di formazione all'autoimprenditorialità.

²I contributi federali andranno in diminuzione del credito di cui al cpv. 1 e saranno accreditati alla corrispondente voce delle entrate.

³Il Consiglio di Stato è competente per la suddivisione temporale del credito quadro di cui al cpv. 1 e per lo stanziamento dei singoli crediti d'impegno.

⁴Il credito di cui al cpv. 1 è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.